

REDATTA SCHEDA PER CASELLARIO

Addi _____

FOGLIO NOTIZIE

Redatto il _____

Inviato il _____

Campione Penale N° _____

N. 33/18 del Reg. Gen.

N. 3/19 del Reg. Sent.

N. 3148/15 Notizie Reato

Estratto Esecutivo

- Procura Generale ROMA

- Proc.Rep. c/o Trib. _____

- Corte Assise _____

- Uff. Ademp. Esec. Trib/GIP _____

1[^] CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemiladiciannove il giorno 29 del mese di Gennaio in Roma

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA

composta dai Signori:

1. dott.	Andrea	CALABRIA	Presidente
2. dott.	Giancarlo	DE CATALDO	Consigliere
3. Sig.	Mario	ROSSI	}
4. Sig.	Raffaele	BUCCELLI	}
5. Sig.	Roberto	BOVALINO	}Giudici
6. Sig.	Alessio	DONATI	}popolari
7. Sig.ra	Bianca Maria Raffaella	MASOTTI	}
8. Sig.	Angelo	FRANCESCHI	}

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nella causa penale in grado d'appello

CONTRO

1) CIONTOLI Antonio, n. Caserta l'11/3/1968 –

Difeso dall'Avv. Miroli Andrea, Via Zara n. 4 – Civitavecchia (RM) – e Avv. Messina Pietro, Via Leopoli n. 3 Civitavecchia (RM) –

LIBERO PRESENTE

2) CIONTOLI Federico, nato a Roma il 26/1/1992 –
Difeso dall'Avv. Mirosi Andrea, Via Zara n. 4 – Civitavecchia (RM) e Avv. Ciruzzi
Domenico, Via S. Lucia n. 20 – Napoli –

LIBERO ASSENTE

3) CIONTOLI Martina, nata a Roma il 29/7/1995 –
Difeso dall'Avv. Mirosi Andrea, Via Zara n. 4 – Civitavecchia (RM) e Avv.
Messina Pietro, Via Leopoli n. 3 – Civitavecchia (RM) –

LIBERA ASSENTE

4) PEZZILLO Maria, nata a Caserta il 10/5/1968 –
difesa dall'Avv. Mirosi Andrea, Via Zara n. 4 – Civitavecchia (RM) e Avv. Messina
Pietro, Via Leopoli n. 3 – Civitavecchia (RM) –

LIBERA ASSENTE

5) GIORGINI Viola, nata a Roma il 4/11/1993 –
Difesa dall'Avv. Mirosi Andrea, Via Zara n. 4 – Civitavecchia (RM) e Avv.
Messina Pietro, Via Leopoli n. 3 – Civitavecchia (RM) –

LIBERA ASSENTE

**Tutti gli imputati sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Mirosi Andrea, Via Zara n. 4 – Civitavecchia (RM) -**

Parti Civili:

- 1) VANNINI Valerio**, nato a Roma il 12/10/1959 –
Rappresentato dall'Avv. De Carolis Mauro del foro di Civitavecchia –
- 2) CONTE Marina**, nata a Bracciano (RM) il 15/4/1964 –
Rappresentata dall'Avv. Gnazi Celestino del foro di Civitavecchia –
- 3) FAUSTI Gina**, nata a Bracciano (RM) il 14/7/1937 –
Rappresentata dall'Avv. Intocchia Enza del foro di Civitavecchia –
- 4) CARLINI Roberto**, nato a Roma il 22/6/1956 –
Rappresentato dall'Avv. Gnazi Celestino del foro di Civitavecchia –
- 5) CONTE Anna**, nata a Bracciano (RM) l'8/4/1959 –
Rappresentato dall'Avv. Coppi Franco del foro di Roma –
- 6) CARLINI Alessandro**, nato a Bracciano (RM) il 15/8/1980 –
Rappresentato dall'Avv. Gnazi Alessandro del foro di Civitavecchia –

IMPUTATI

Ciontoli Antonio, Ciontoli Federico, Ciontoli Martina, Pezzillo Maria:

a) del reato di cui agli artt. 110, 575 c.p., perché, in data 17.05.2015, all'interno dell'abitazione
sita in Ladispoli, Via Alcide De Gasperi n. 19 nella loro disponibilità, dopo che Ciontoli Antonio,
alla presenza di Ciontoli Martina, fidanzata del Vannini Marco, alle ore 23,15, simulando uno
scherzo e ritenendo erroneamente che la pistola semiautomatica Beretta calibro 9-380, numero di

matricola H12326Y, legalmente detenuta, fosse priva di munizionamento e quindi scarica, "scarrellando" e premendo il grilletto in direzione del Vannini, ospite presso l'abitazione, aveva esploso colposamente un colpo d'arma da fuoco attingendo il giovane al livello della faccia esterna del terzo medio del braccio destro con tramite che attraversava il lobo superiore del polmone destro e poi il cuore, in concorso tra loro, ritardavano i soccorsi e fornivano agli operatori del 118 e al personale paramedico, informazioni false e fuorvianti, così cagionando, accettandone il rischio, il decesso del Vannini che avveniva alle ore 3.10 del 18.05.2015 a causa di anemia acuta meta emorragica conseguente alle suindicate lesioni;

in particolare:

- alle ore 23.41 Ciontoli Federico chiamava il 118 affermando che un ragazzo si era sentito male, si era spaventato e non respirava più; non fornendo dettagli sull'accaduto, passava il telefono alla madre Pezzillo Maria, la quale, dopo aver riferito che il Vannini stava facendo il bagno nella vasca, annullava la richiesta di intervento, asserendo che, come comunicatole frattanto dai coindagati, il ragazzo si era ripreso e non necessitava più di soccorso;
- alle ore 00.06 Antonio Ciontoli, mentre Vannini Marco emetteva fortissime grida di dolore, chiamava il 118 affermando che il ragazzo aveva avuto un infortunio nella vasca e si era ferito con un pettine a punta che gli aveva procurato "un buchino" sul braccio a causa del quale "era andato in panico";
- giunta in loco alle ore 00.23 l'ambulanza sprovvista di medico a bordo, tutti riferivano all'infermiera dapprima che il giovane aveva avuto un malore a seguito di una discussione, poi che dopo detta discussione si era ferito accidentalmente in bagno con la punta di un pettine, così inducendo il personale paramedico a trattenersi per quindici minuti circa presso l'abitazione al fine di raccogliere informazioni in ordine alle cause della lesione riportata, atteso che il giovane si presentava confuso ed agitato e non era in grado di interloquire;
- alle ore 00.45 giunto il Vannini presso il PIT di Ladispoli in stato comatoso, con agitazione psicomotoria e fase allucinatoria, Ciontoli Antonio riferiva al medico di guardia che il ragazzo era stato colpito da un colpo d'arma da fuoco invitandolo a falsificare il referto omettendo di specificare la causa della lesione, il medico chiedeva allora l'intervento dell'elisoccorso che giungeva presso il PIT di Ladispoli al fine di trasportare presso il policlinico Gemelli il paziente, che però, introdotto nel mezzo, subiva un peggioramento che induceva gli operatori ad atterrare per praticare una lunga manovra di rianimazione cardio polmonare, che non riusciva a scongiurare il decesso del Vannini alle ore 3.10 del 18.05.2015. In Ladispoli il 18.05.2015

Ciontoli Antonio:

b) del reato di cui all'art. 20 l. 110/75, perché detenendo, all'interno di una scarpiera, la pistola semiautomatica Beretta calibro 9-380, con numero di matricola H12326Y, ometteva di assicurare la custodia dell'arma con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica.

In Ladispoli, il 17.05.2015

Giorgini Viola:

c) del reato di cui all'art. 593 - 2 e 3 co. c.p., perché, ospite presso l'abitazione nella disponibilità di Ciontoli Antonio, Ciontoli Federico, Pezzillo Maria e Ciontoli Martina, ometteva di avvertire l'autorità dopo che Ciontoli Antonio, alle ore 23.15 del 17.05.2015, aveva colposamente esploso un colpo d'arma da fuoco ed attinto Vannini Marco al livello della faccia esterna del braccio destro cagionandogli una ferita trapassante il cuore.

Da detta condotta derivava il decesso del Vannini alle ore 3.10 del 18.05.2015 a causa di anemia acuta meta emorragica conseguente alla suindicata lesione.

In Ladispoli, il 17.05.2015

Appellanti gli imputati tranne Giorgini Viola e il PM contro Ciontoli Federico, Ciontoli Martina, Pezzillo Maria e Giorgini Viola avverso la sentenza della 1^a Corte di Assise di Roma emessa in data 17/4/2018 la quale condannava il I^o

imputato alla pena di anni 14 di reclusione per il capo a) e alla pena di mesi 2 di arresto ed euro 300,00 di ammenda per il capo b), oltre al pagamento delle spese processuali e interdizione perpetua dai pubblici uffici. Condannava il 2°, la 3^a e 4^a imputata alla pena di anni 3 di reclusione per il delitto di cui all'art. 589 c.p. – così qualificati i fatti loro originariamente ascritti al capo a), oltre al pagamento delle spese processuali e interdizione dai pubblici uffici per anni 5. Risarcimento danni in favore della parti civili da liquidarsi in separato giudizio, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva alle parti civili Conte Marina e Vannini Valerio di euro 200.000,00 ciascuna. Assolveva Giorgini Viola perché il fatto non costituisce reato.

CONCLUSIONI

- Il P.G. chiede la conferma della condanna per Ciontoli Antonio; chiede che vengano riconosciuti responsabili di omicidio volontario Ciontoli Federico, Ciontoli Martina e Pezzillo Maria e condannati alla pena di anni 14 di reclusione e la conferma della sentenza assolutoria per Giorgini Viola.
- L'Avv. Messina per Ciontoli Antonio, Ciontoli Martina, Pezzillo Maria e Giorgini Viola chiede l'accoglimento dei motivi di appello ai quali si riporta.
- L'Avv. Miroli per Ciontoli Antonio chiede che venga assolto per il dolo eventuale e condannato per il reato di cui all'art 589 c.p. aggravato dalla colpa cosciente; per gli altri imputati chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell'art. 530 - 2° co. c.p.p. oppure perché il fatto non costituisce reato.
- L'Avv. Ciruzzi per Ciontoli Federico si riporta alle conclusioni scritte depositate in cancelleria nei motivi aggiunti.
- I difensori delle parti civili chiedono la conferma della sentenza appellata nei confronti di Ciontoli Antonio; la riforma della sentenza nei confronti di Ciontoli Federico, Ciontoli Martina e Pezzillo Maria accogliendo l'appello del PM e si riportano alle conclusioni del PG per quanto riguarda la posizione di Giorgini Viola.

Svolgimento del giudizio di primo grado.

Con sentenza del 18.4.18 la Corte di Assise di Roma condannava: Antonio CIONTOLI alla pena di anni 14 di reclusione; Federico CIONTOLI, Martina CIONTOLI e Maria PEZZILLO alla pena di anni 3 di reclusione, in quanto tutti ritenuti responsabili, a vario titolo, dell'omicidio commesso in Ladispoli il 18 maggio 2015 in danno di Vannini Marco. CIONTOLI Antonio veniva inoltre condannato a mesi 2 di arresto ed euro 300,00 di ammenda per omessa custodia di armi. Per tutti i condannati venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicate pene accessorie con le conseguenti statuizioni civili.

GIORGINI Viola veniva assolta dal reato di omissione di soccorso con la formula *"perché il fatto non costituisce reato"*.

Dinamica dell'accaduto nella ricostruzione della sentenza appellata.

A) L'esplosione del colpo mortale.

Notitia criminis e primi accertamenti.

All'udienza del 12.10.16 il dr. **Daniele Matera**, in servizio presso il P.I.T. di Ladispoli, riferiva che nella notte del 18.5.15, intorno alle ore 00:30, aveva notato l'arrivo dell'autoambulanza (con sirene spente e lampeggianti accesi) ed era stato fermato da un uomo – in aula riconosciuto in Antonio Ciontoli – il quale gli aveva riferito che era stato trasportato un paziente con attacchi di panico e ferita d'arma da fuoco. A diretta domanda del teste: *"gli ha sparato?"*, l'imputato aveva risposto che mentre puliva l'arma gli era partito un colpo, aggiungendo poi: *"sono un carabiniere, quindi, per il lavoro che faccio, chiedo se fosse possibile non segnalare questa cosa, per il lavoro ho paura"*.

Dell'accaduto erano stati avvisati i CC della Stazione di Ladispoli, sopraggiunti intorno alle ore 00:50. Successivamente aveva raggiunto il nosocomio anche il **luog.te Roberto Izzo** che, all'udienza del 21.12.16, riferiva di essere stato chiamato intorno alle ore 01:15 da Antonio Ciontoli, suo conoscente, il quale gli aveva chiesto di recarsi al P.I.T. perché *"era successa una tragedia"*. Al suo arrivo Vannini stava per essere caricato sull'eliambulanza, quindi, aveva invitato la famiglia Ciontoli a recarsi in caserma. Alle ore 03:20 gli era stato comunicato il decesso della vittima. Pertanto, era stata eseguita ispezione presso l'abitazione dei Ciontoli.

Il **magg.re Lorenzo Ceccarelli**, comandante della Compagnia dei CC di Civitavecchia, escusso all'udienza del 18.7.16, riferiva che all'ingresso dell'abitazione erano state apprezzate tracce di sangue ed erano stati rinvenuti anche uno strofinaccio ed un asciugamano sporchi di sangue. Al piano superiore, nella stanza da letto dei coniugi, avevano trovato un altro asciugamano ed un accappatoio sporchi di sangue. Nello stesso momento, Antonio, Federico e Martina CIONTOLI erano stati sottoposti allo "stub"

nel garage sottostante all'abitazione, al fine di evitare contaminazioni. Il Maggiore aggiungeva che erano state recuperate due pistole ed una scatola con cinquanta cartucce. Le armi erano riposte nel cassettono sottostante il letto di Federico Ciontoli, ed erano due Beretta, una cal. 9 e l'altra cal. 7,65. Sotto lo stesso letto era stato rinvenuto anche un bossolo. Il **brig. Vittorio Modesto**, intervenuto anche lui quella sera, ha aggiunto che il caricatore della Beretta cal. 9 conteneva dodici cartucce – delle sedici di cui era capace – ed aveva esploso il colpo in canna. A domanda di Parte Civile aveva risposto che nel bagno del piano superiore non erano state trovate tracce ematiche.

Il magg.re Lorenzo Ceccarelli ha sintetizzato le modalità e la direzione del proseguimento delle indagini:

- Era stata acquisita la registrazione delle chiamate all'ARES 118 e ne erano emerse due partite dall'utenza CIONTOLI, la prima alle ore 23:41 del 17.5.15, la seconda, alle ore 00:08 del 18.5.15. Dopo la seconda chiamata era partita un'autoambulanza presso la loro abitazione.
- In via d'urgenza era stata disposta l'intercettazione ambientale audio/video dei colloqui intercorsi tra gli odierni imputati presso la Compagnia dei CC di Civitavecchia – in attesa di essere sentiti a S.I.T. – tra le ore 16:30 e le ore 20:38 del 21.5.15;
- Erano stati acquisiti i tabulati telefonici relativi alle utenze in uso agli odierni imputati;
- Erano state eseguite le indagini di natura tecnico scientifica; balistica sulle armi, in particolare sulla Beretta cal. 9; chimico-analitiche sugli stub; biologico-genetiche sugli altri reperti in sequestro.

Dichiarazioni degli imputati.

1) **Antonio Ciontoli**, sentito all'udienza del 26.10.17, riferiva:

- Che la mattina del 17.5.15 aveva preso le due pistole custodite in cassaforte per spolverarle, visto che, a breve, avrebbe dovuto partecipare ad un'esercitazione di tiro. Tuttavia, era stato occasionalmente distolto da tale intento e aveva provvisoriamente riposto le armi nella scarpiera del bagno, sito al piano superiore dell'abitazione;
- Intorno alle ore 23:30 del giorno dei fatti, aveva ricordato della presenza delle armi in bagno e aveva deciso di spostarle. Entrato in bagno trovava Marco nella doccia e sua figlia che, però, era uscita nel momento in cui lui vi faceva ingresso.
- Aveva recuperato il marsupio ove erano inserite le pistole e Marco, riconosciuto il contenitore, gli aveva chiesto di vederle e di prenderle in mano, ma lui si era rifiutato.

- Successivamente, però, aveva impugnato l'arma e, scherzando, gli aveva detto "ti sparo". Gli aveva mostrato il funzionamento dell'arma, scarrellando e contestualmente premendo il grilletto nella convinzione che la pistola non fosse carica.
 - Dopo lo sparo aveva notato sul braccio di Marco una piccola ferita dalla quale usciva pochissimo sangue. Marco era insaponato, quindi, lo aveva sciacquato così da far cessare l'uscita di sangue.
 - Nel frattempo, erano sopraggiunti i suoi figli ed aveva chiesto a Federico di togliere di mezzo le pistole.
 - Marco era stato poi portato nella stanza da letto ed era stato vestito con abiti procurati da Martina.
- 2) **Martina Ciontoli**, sentita all'udienza del 26.10.17, riferiva di essere uscita dal bagno mentre il padre entrava e di non aver visto le pistole; di essere tornata in bagno dopo aver sentito un gran rumore che non aveva capito trattarsi di un colpo d'arma da fuoco, pur avendo dopo notato a terra una pistola;
 - 3) **Federico Ciontoli**, sentito all'udienza del 23.10.17, riferiva di aver sentito un forte rumore verso le ore 23:15, mentre era già a letto. Si era alzato ed era andato in bagno ove trovava la sorella, il padre e Marco seduto nella vasca. Il padre gli aveva detto di mettere via la pistola, quindi, aveva inserito la sicura e portato l'arma al piano terra. In quel contesto il padre gli aveva detto che mentre scherzava con la vittima era partito un "colpo d'aria", inteso – da Federico – come una "forte compressione".
 - 4) **Viola Giorgini**, esaminata all'udienza del 23.10.17, riferiva anche lei di aver sentito un forte rumore, non comprendendo però che si trattasse di uno sparo, e di aver raggiunto il bagno poco dopo Federico. Sulla porta del bagno aveva trovato anche Maria PEZZILLO. Alla sua domanda di cosa fosse accaduto, Antonio CIONTOLI le aveva risposto che era partito un colpo d'aria.
 - 5) **Maria Pezzillo** riferiva anche lei del colpo d'aria di cui aveva parlato il marito e dello spavento subito da Marco.

Accertamenti tecnico – scientifici.

Consulenza tecnica del PM sulla morte di Marco Vannini (dr. Luigi Cipolloni).

Il P.M. nominava il prof. Luigi Cipolloni per l'esame autoptico sull'individuazione della causa del decesso della vittima. Il Consulente veniva sentito all'udienza del 13.3.17, insieme al collega prof. Carlo Gaudio – che lo aveva coadiuvato negli aspetti più specialistici – e nel contraddittorio con i CT della Difesa degli imputati, prof. Giulio Sacchetti e dr. Francesco Ruggiero.

Il Prof. Cipolloni riferiva che all'esame esterno la salma presentava una "lesione sulla faccia esterna del terzo medio del braccio destro" con caratteristiche proprie di un "foro di ingresso di un colpo d'arma da fuoco", con un orletto ecchimotico escoriato di forma grossolanamente ovalare, delle dimensioni di circa 1,09 cm. L'esame della cute circostante aveva evidenziato il c.d. "tatuaggio", importante per determinare la distanza di sparo del colpo che poteva essere valutata tra i 20 e i 40 cm. La palpazione della regione sottomammaria sinistra aveva consentito di apprezzare la presenza di un corpo estraneo che, all'esame autoptico, si era rivelato essere l'ogiva del proiettile. Tramite intrasomatico del proiettile: penetrato a livello della citata lesione del braccio destro, era passato posteriormente all'omero ed era entrato direttamente nella cavità toracica, perforando inizialmente la pleura e il polmone di destra, quindi, il pericardio e l'atrio di destra, la parte superiore del setto interventricolare e fuoriuscendo, poi, dalla parete anterolaterale del ventricolo di sinistra. Infine, aveva perforato la terza costola di sinistra e si era fermato nel corrispondente sottocutaneo.

Il tramite intracardiaco del proiettile non aveva danneggiato né le valvole atrioventricolari né il sistema di trasmissione elettrica degli impulsi cardiaci, per cui il cuore aveva continuato a lungo a battere, determinando l'uscita di sangue dalle soluzioni di continuo dei tessuti polmonari e cardiaci e, quindi, uno shock emorragico come causa della morte. All'apertura del torace era stato accertato un emotorace massivo con presenza di circa 6 litri di sangue, contenenti anche dei coaguli, indicativi dell'attivazione del meccanismo della coagulazione e, perciò, della permanenza in vita del ferito per un significativo lasso di tempo.

Da ultimo il Consulente ha spiegato che, non essendo stato deviato il proiettile da nessuna struttura ossea, si poteva affermare che al momento dello sparo il braccio doveva essere adotto o sollevato rispetto al torace, mentre la pistola si doveva trovare in posizione leggermente più elevata rispetto al braccio stesso e alla distanza sopra già precisata.

Accertamenti balistici (ten. col. Paolo Fratini e magg.re Gerardo Polese, RIS).

Stabiliscono che era stata la Beretta cal. 9 a sparare il colpo mortale, in quanto l'ogiva estratta dal corpo della vittima era compatibile con il bossolo rinvenuto in casa Ciontoli e con la stessa Beretta su altra cartuccia esplosa per la comparazione.

Accertamenti sui residui di sparo (mar. Marco Balducci e mar. Arianna Salis, RIS).

Dall'analisi dei residui chimici dello sparo, effettuate sia sui tamponi prelevati sugli imputati che sugli altri reperti, sono emerse particelle di piombo, bario e antimonio, tipici di un innesco classico.

La loro presenza sugli indumenti era stata di:

- Sull'accappatoio, 58 particelle;
- Sulla maglietta di Vannini, 8 particelle;
- Sui pantaloni di Federico Ciontoli, 40 particelle;
- Sulla maglietta di Antonio Ciontoli, 12 particelle;
- Sui pantaloni di Antonio Ciontoli, 30 particelle;
- Sul top di Martina Ciontoli, 10 particelle;
- Sui pantaloni di Martina Ciontoli, 8 particelle.

I risultati dei kit stub erano stati:

Per Federico Ciontoli:

- Stub A), mano e avambraccio destri, 1 particella;
- Stub B), mano e avambraccio sinistri, 1 particella;
- Stub C), di controllo, nessuna particella;
- Swab C) e D), narici, nessuna particella.

Per Antonio Ciontoli:

- Stub A), mano e avambraccio destri, 1 particella;
- Stub B), mano e avambraccio sinistri, nessuna particella;
- Stub C), di controllo, nessuna particella;
- Swab C) e D), narice sinistra 4 particelle, narice destra 8 particelle.

Per Martina Ciontoli:

- Stub A), mano e avambraccio destri, 1 particella;
- Stub B), mano e avambraccio sinistri, nessuna particella;
- Stub C), di controllo, nessuna particella;
- Swab C) e D), narice sinistra nessuna particella, narice destra 1 particella.

Il mar. Salis, sentita in dibattimento, ha affermato la necessaria individuazione di almeno 3 particelle di residui di sparo per aversi certezza della presenza, sul posto, della persona o della cosa. Ha però specificato che la nube da sparo si diffonde in un raggio di 5/6 metri in luogo chiuso e si deposita in circa mezz'ora, per cui anche chi dovesse sopraggiungere, in tale lasso temporale, ove è stato esplosivo il colpo, rimarrebbe contaminato da detti residui. La teste ha altresì confermato che la contaminazione possa avvenire per *transfert*, ossia da oggetto contaminato ad altro oggetto o da oggetto contaminato a parti del corpo.

Il CT della Difesa, **Prof. Francesco Saverio Romolo**, sentito all'udienza del 16.1.17, ha condiviso le valutazioni del mar. Salis ed ha specificato come debba essere attribuito particolare rilievo all'esito degli swap, poiché il deposito di residui nelle narici presuppone atti respiratori di chi si trovi nella nube da sparo.

Accertamenti biologici (magg.re Giuseppe Iacovacci, RIS).

Rilevano la presenza di tracce di sangue umano: 1) su un accappatoio all'altezza dell'ascella destra; 2) su pantaloni di Antonio Ciontoli; 3) su pantaloni e canottiera di Martina Ciontoli. In tutti i casi si trattava di sangue appartenente a Vannini. Sulle armi sequestrate non è stato rinvenuto sufficiente materiale biologico per poter trarre significative conclusioni.

B) Gli avvenimenti successivi all'esplosione del colpo.

Telefonate al 118.

La prima telefonata ai soccorritori risale alle ore **23:41** del 17.5.2015. Durante la chiamata Federico Ciontoli chiede l'intervento di un'ambulanza perché *"c'è un ragazzo che si è sentito male di botto, è diventato troppo bianco, non respira più"*, alla domanda dell'operatrice del 118 sull'accaduto, Federico rispondeva *"non glielo so spiegare bene [...] probabilmente uno scherzo, s'è spaventato tantissimo e non respira più"*. Su esortazione dell'operatrice, intenta a chiarire le dinamiche dell'accaduto, Federico rispondeva *"non lo so io non c'ero in quel momento"*, quindi passava il telefono alla madre, che poco dopo riagganciava, informata dai presenti del fatto che il ragazzo *"s'è ripreso"*.

Segue una seconda telefonata alle ore **00:06** del 18.5.2015. Questa volta a chiamare è Antonio Ciontoli, il quale chiede l'intervento di un'ambulanza perché un ragazzo *"è caduto (nella vasca ndr.) si è bucato un pochino con un ... come si chiama, il pettine quello a punta"*, alla domanda dell'operatrice del 118 su quali lesioni avesse riportato il ragazzo, Antonio rispondeva *"e niente, sul braccio si è bucato, si è messo paura, un panico"*, l'operatrice: *"c'è uno squarcio, c'è un taglio, cosa c'è?"* e Antonio: *"c'è un buchino [...] è andato in panico"*. Sottostante la chiamata si sente la voce di un uomo, verosimilmente Vannini, che urla *"basta"*, *"ti prego ... basta, ti prego, basta"*; e ancora *"ti prego, scusa"*.¹

L'intervento dei soccorritori in casa Ciontoli.

Alle ore 00:08 veniva inviata verso l'abitazione Ciontoli l'autoambulanza, partita, come annotato sulla scheda della centrale ARES 118, verso le ore **00:15**, e giunta a destinazione dopo circa 6/7 minuti, come riferito dai soccorritori intervenuti. Entrambi i soccorritori venivano escussi in dibattimento e riferivano quanto avvenuto presso l'abitazione dei Ciontoli.

1) L'infermiera **Ilaria Bianchi**, sentita il 12.10.16, ha riferito che:

- La centrale operativa aveva segnalato la necessità del soccorso per un ragazzo colto da una crisi di panico.

¹ La sentenza riporta la trascrizione integrale delle chiamate.

- Al loro arrivo presso l'abitazione dei Ciontoli avevano incontrato una ragazza bionda – poi riconosciuta in Martina Ciontoli – che alla loro richiesta sull'accaduto rispondeva: *“non lo so ... io non so niente ... non c'ero”*.
 - All'ingresso dell'abitazione avevano incontrato – lei e l'autista – Antonio e Federico Ciontoli e, rinnovata la domanda di cui sopra, il padre rispondeva che il ragazzo era svenuto per una crisi d'ansia.
 - Entrati in casa vedevano Vannini sul pavimento, supino, e l'imputata Pezzillo che gli teneva le gambe alzate.
 - Aveva constatato che il ragazzo era in stato soporoso, cosciente ma sonnolento; aveva rilevato i parametri vitali e chiesto al paziente come si sentiva. Vannini rispondeva: *“mi fa male tutto, mi fa male tutto”*.
 - Aveva nuovamente chiesto le dinamiche dell'accaduto e Antonio Ciontoli aveva risposto: *“stava facendo la doccia nella vasca ... scherzavamo sul calcio ... è scivolato e si è ferito con un pettine a punta”*.
 - Aveva allora sollevato la maglietta del ragazzo e aveva notato una piccola ferita, pulita e asciutta, come una *“bruciatura di sigaretta”*, un *“buchino”*.
 - In casa aveva notato, oltre ai soggetti predetti, anche un'altra ragazza riconosciuta poi in Viola Giorgini.
 - Passati 15/20 minuti, e considerato che le condizioni del paziente erano apparse incongrue rispetto agli eventi che gli erano stati riportati, aveva ipotizzato una patologia di natura neurologica e avevano deciso di portarlo comunque al P.I.T. di zona.
- 2) L'autista **Cristian Calisti**, escusso il 18.7.16, ha aggiunto a quanto detto dall'infermiera che la saturazione, leggermente bassa al primo controllo, tendeva a scendere col passare del tempo.

L'arrivo al P.I.T. di Ladispoli.

L'ambulanza è arrivata al P.I.T. di Ladispoli intorno alle **ore 00:30** (cfr. dichiarazioni dr. Matera), con apertura della scheda di Pronto Soccorso alle ore 00:54 (v. referto allegato all'udienza del 23.5.16). In merito i testimoni Calisti, Bianchi e il dr. Matera hanno riferito in modo del tutto conforme che:

- Mentre erano nella stanza delle visite avevano suonato al campanello, era stato Calisti ad aprire ed avevano trovato Antonio Ciontoli che dichiarava di essere un carabiniere e di voler parlare con un medico. Era uscito il dr. Matera (v. pag. 1 di questa relazione) che veniva a sapere da Ciontoli il reale motivo della ferita.
- Sia Calisti che Bianchi hanno riferito che rientrando, il dr. Matera aveva esclamato: *“Ilaria, cambia tutto, cambia tutto, perché mi ha detto che gli ha sparato ... pensa, mi ha detto pure se si può non dirlo”*. La stessa Bianchi era uscita infuriata e aveva

affrontato Antonio Ciontoli "perché non me lo ha detto?! ... Ma si rende conto di quello che ha fatto?!", dal quale si sentiva rispondere: "avevo paura di perdere il posto di lavoro, sono un carabiniere, ma potete non dirlo?"

- Ha precisato, poi, il dr. Matera che il paziente si presentava pallido, con bassa saturazione (84/85) e tachicardico (140 battiti) e che non si riusciva a prenderne la pressione, nonché di aver individuato il foro di entrata del proiettile ma non quello d'uscita, per cui aveva subito attivato l'invio dell'elisoccorso. Nell'attesa, aveva provveduto a trasfondere liquidi, ad applicare la maschera per l'ossigeno e gli elettrodi per l'ECG, ottenendo un miglioramento delle condizioni generali. Ha ricordato che il ragazzo ad un certo punto aveva iniziato a gridare e sussultare, presentando complessivamente un quadro di shock.

Trasferimento in elisoccorso. Il decesso.

Il dr. Giuseppe Tornese, medico anestesista-rianimatore per gli interventi con elisoccorso, sentito il 29.1.18, ha riferito di aver ricevuto l'indicazione di recarsi al P.I.T. di Ladispoli pochi minuti prima delle ore 01:00 del 18.5.15. L'elicottero vi era giunto dopo circa 15 minuti di volo. Erano trascorsi altri 5 minuti – il tempo di attendere l'arresto dei rotori – prima di entrare nei locali del P.I.T. (ore 01:23, tempi confermati dal dr. Matera nonché dall'annotazione sulla scheda di PS): Tornese ha riferito di aver allertato il DEA di riferimento (Pronto Soccorso del Policlinico "Gemelli") mentre il paziente veniva caricato in elicottero. Appena dopo il decollo (ore 01:58) era intervenuto un arresto cardiaco, per cui, pur essendo stato iniziato il massaggio cardiaco in volo, erano nuovamente atterrati (ore 02:04) per proseguire a terra le manovre rianimatorie, per circa mezz'ora, sin quando il battito era effettivamente ripreso. Erano, perciò, ripartiti verso il "Gemelli" ma, intervenuto un ulteriore arresto cardiaco, erano riatterrati, riprendendo di nuovo le manovre rianimatorie che, peraltro, trascorsi circa 75 minuti, venivano interrotte, essendo stato constatato il decesso del paziente (ore 03:10).

Il dr. Tornese e l'inf. Bianchi hanno ricordato che, solo dopo la composizione della salma e l'eliminazione dal corpo dei presidi rianimatori, avevano notato la presenza sul costato – sotto la mammella destra – di una tumefazione e di un corpo estraneo, che aveva fatto pensare all'ogiva del proiettile.

Sul nesso di causalità tra le condotte degli imputati e l'evento morte.

Consulenza Tecnica del P.M.

Il prof. Cipolloni ha confermato l'esistenza del nesso eziologico tra l'esplosione del colpo e il decesso della persona colpita, spiegando come il proiettile fosse penetrato nel soma di Vannini, cagionando le lesioni che hanno condotto alla sua morte

(v. p. gg 3-4 di questa relazione). Rispetto all'esistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva degli imputati e il ritardo dei soccorsi, oggettivamente conseguito, e la morte di Vannini, il prof. Cipolloni ed il prof. Carlo Gaudio (cardiologo), sentiti a dibattimento il 13.3.17, hanno affermato che il "comportamento alternativo esigibile" dagli imputati (cioè l'immediata comunicazione al 118 della causa del ferimento della vittima, con conseguente attivazione dei soccorsi realmente necessari) avrebbe assicurato la sopravvivenza di Vannini. A tali conclusioni sono giunti considerando che le ferite a livello polmonare e cardiaco sono risultate letali non in sé, bensì per l'emorragia che ne era derivata e che si era protratta nel tempo. Quindi la tempestività dei soccorsi avrebbe consentito un trasporto rapido presso un DEA di II livello adeguatamente attrezzato. Inoltre, hanno evidenziato che a confortare la loro valutazione era stata la lunga sopravvivenza del paziente, il cui decesso era stato constatato solo dopo oltre tre ore dal ferimento. Il prof. Gaudio ha poi precisato che la sutura delle lesioni intratoraciche sarebbe stata alla portata dell'intervento di uno specialista cardiocirurgo di normale abilità, non presentando particolare difficoltà tecnica. A sostegno delle loro dichiarazioni i Consulenti citavano uno studio ("Kaljusto e collaboratori", lavoro internazionale pubblicato nel 2015) in cui erano stati raccolti trentuno casi clinici di ferite penetranti del cuore: tredici pazienti, giunti in ospedale con segni vitali, erano sopravvissuti.

Consulenza Tecnica della Difesa.

Nella medesima udienza venivano escussi i CT della Difesa degli imputati, **prof. Giulio Sacchetti** (medico legale) e **dr. Francesco Ruggiero** (cardiologo). Entrambi hanno ricordato l'esistenza di altri studi scientifici in cui la mortalità di pazienti, con ferite penetranti cardiache, era stata indicata come prossima al 90%. Hanno però confermato l'importanza della tempestività dei soccorsi per differenziare il *"paziente che sopravvive e il paziente che non sopravvive. Uno degli elementi è indubbiamente l'elemento tempo, questo è innegabile, prima arriva (in ospedale, n.d.r) e meglio è"*. Il prof. Sacchetti ha prospettato – diversamente dai CCTT PM – tempi più lunghi di soccorso, diagnosi e cure chirurgiche e meno probabilmente salvifici. Tuttavia, a specifica domanda del Difensore di una delle PC il dr. Ruggiero rispondeva *"Poteva comunque essere salvato, sì, questo sì"*.

Perizia collegiale.²

² Questo il quesito: *"Dicano i Periti, esaminata la documentazione sanitaria acquisita e considerate le valutazioni già espresse dai CCTT delle parti – con particolare riguardo al tempo trascorso tra il ferimento di Vannini Marco, la sera del 17/5/2015 e il constatato decesso dello stesso – se l'immediata esatta informazione all'addetto del 118, nonché al personale sanitario intervenuto con l'autoambulanza, circa la reale causa della ferita subita dal Vannini, avrebbe o meno consentito interventi tempestivi di soccorso, diagnosi e cure – sia mediche che chirurgiche – idonee a scongiurarne la morte. Ciò tenuto conto delle peculiarità delle lesioni, polmonare e cardiaca, verificatesi, delle modalità organizzative della*

Venivano nominati i proff. Antonio Oliva (medico legale), Francesco Alessandrini (cardiochirurgo), Andrea Arcangeli (anestesista-rianimatore), i quali, sentiti all'udienza del 18.12.17, riferivano che:

- dalla letteratura medica vagliata emerge un dato costante relativo alla correlazione tra tempestività dei soccorsi e sopravvivenza: quanto più è stata rapida l'ospedalizzazione tanto più si sono riscontrati casi di permanenza in vita.
- Avevano ritenuto il caso di Vannini difficilmente collocabile nelle statistiche, atteso che la causa di morte non era stata una lesione d'organo bensì la protratta emorragia che aveva determinato lo shock ipovolemico letale.
- valutando *ex ante*, e a ritroso, gli eventi accaduti tra il momento del ferimento e il decesso, considerato il ritardo stimato complessivamente in 110 minuti, i Periti hanno indagato su che cosa sarebbe potuto accadere qualora, sin dalla prima telefonata al 118, fosse stato comunicato l'avvenuto ferimento da colpo d'arma da fuoco.
- Il prof. Arcangeli ha riferito che ogni centrale di servizio, se interpellata per un ferimento d'arma da fuoco, attribuisce in automatico il "codice rosso", senza necessità di altre domande, quindi, abbreviando i tempi dell'invio del soccorso. Nel frattempo, Vannini si sarebbe potuto trasportare direttamente in una piazzola d'atterraggio, così consentendone un rapidissimo trasferimento presso il DEA di II livello nelle migliori condizioni possibili.³ Ha riferito, poi, che un tempestivo ricovero in ospedale sarebbe stato efficace visto che nel PS del "Gemelli" sono sempre disponibili due rianimatori, un chirurgo toracico e un cardiochirurgo di reperibilità, in grado di raggiungere l'ospedale in massimo mezz'ora.⁴
- Il prof. Alessandrini ha riferito che la rapida apertura del torace, mediante "sternotomia mediana" avrebbe consentito contemporaneamente di controllare il muscolo cardiaco e le pleure e, quindi, di suturare in pochi minuti le lesioni.

Le conclusioni: *"il ritardo nello svolgimento dell'azione di soccorso ha avuto un ruolo causale diretto rispetto al decesso del giovane Marco Vannini [...] un soccorso attuato secondo le modalità e tempi privi di ostacoli e ritardi [...] avrebbe potuto evitare il decesso del giovane Marco Vannini con un'alta probabilità"* (specificazione in udienza: *"con elevata, alta probabilità logica"*).

struttura di Pronto Soccorso Ospedaliero che si sarebbe potuta raggiungere – a mezzo di elisoccorso – e della disponibilità delle competenze diagnostiche e medico chirurgiche che sarebbe stato necessario attivare per impedire – se possibile – l'exitus".

³ I CCITPM, ma anche la teste della difesa dr.ssa Anna Maria Matarese (ud. 29.1.18), hanno confermato che la ferita d'arma da fuoco è un codice rosso, soprattutto, come nel caso di specie, se è accompagnata da uno stato di incoscienza.

⁴ Informazione risultante anche nella risposta del Direttore del nosocomio in relazione alla missiva inviata dai Difensori degli imputati.

Valutazioni del primo giudice.

Il primo Giudice, nell'affermare la responsabilità degli imputati, ha ritenuto accertato quanto segue. Antonio Ciontoli aveva deciso di recuperare le pistole, dapprima incongruamente disposte nella scarpiera del bagno, mentre Vannini faceva la doccia. Riconosciuta l'arma – a dire dell'imputato – Vannini gli aveva chiesto di mostrargli il suo funzionamento e lui aveva acconsentito. Quindi, senza verificare che la pistola fosse scarica e in condizioni di sicurezza, l'aveva "scarrellata", inserendo così il colpo in canna. Aveva puntato per "scherzo" la pistola verso la vittima e aveva premuto il grilletto. L'imputato aveva notato, sin da subito, la ferita sanguinante sul braccio della vittima, ma ai familiari accorsi in bagno aveva descritto l'origine del "forte rumore" da loro udito, attribuendolo ad un "colpo d'aria". Nonostante avesse verificato che a fronte del foro d'entrata mancasse un foro d'uscita (segno evidente della ritenzione nel soma del proiettile), non si era adoperato con la dovuta urgenza a chiamare i soccorsi. Malgrado le evidenti e gravi condizioni in cui versava il ferito aveva interrotto la prima chiamata al 118 riferendo di una sua presunta "ripresa", mentre nella seconda telefonata aveva attribuito la causa del ferimento ad un "pettine a punta". L'imputato aveva reiterato la stessa menzogna ai sanitari intervenuti presso la sua abitazione, fuorviando e ritardando le loro valutazioni e i conseguenti interventi terapeutici. Solo all'arrivo presso il P.I.T. aveva rivelato la reale origine della ferita, premurandosi di non far emergere che si era trattato di un colpo d'arma da fuoco. Nonostante l'intervenuta morte di Vannini, l'imputato ha continuato a mentire anche nell'interrogatorio reso al PM affermando che la pistola gli era scivolata e che il colpo era partito accidentalmente nell'atto di caduta dell'arma. Si era deciso a dire la verità solo previa contestazione del contenuto delle intercettazioni ambientali (avvenute presso la Compagnia dei CC di Civitavecchia) e su consiglio del suo Difensore. Infine, è rimasta costante la sua preoccupazione per le conseguenze che gli sarebbero derivate dall'accaduto – e non per la morte di Vannini – anche quando, prima di essere sentito a s.i.t. dai CC, ha lamentato di aver "scassato" la sua vita.

Questi i convincenti elementi desumibili dall'esame degli atti:

- l'esplosione del colpo mortale per mano di Antonio Ciontoli (cfr. dichiarazioni di tutti gli imputati, accertamenti chimici dei RIS);
- l'assenza degli altri imputati nel bagno al momento del fatto (cfr. indagini tecnico scientifiche RIS)⁵;

⁵ Il Pm e le PC ritengono la presenza di Martina C. nel bagno per la presenza di una particella all'interno della narice e per la conversazione intercettata in caserma, in cui ha affermato di aver visto suo padre mentre puntava la pistola verso Marco. La Corte ha ritenuto credibile la spiegazione data dall'imputata, durante il suo esame, in cui ha spiegato che, in quella circostanza, aveva solo riportato la versione raccontata dal padre.

- le evidenti, gravi condizioni in cui versava l'imputato rese palesi dalle 1) sue acute urla (cfr. chiamate 118 e testimonianze Liuzzi, Esposito); 2) il suo colorito pallido, le labbra blu, il fatto che "respirava male", il suo parlare in maniera sconclusionata (cfr. chiamate 118, intercettazioni ambientali, dichiarazione di Federico C.);
- le menzogne raccontate da Antonio Ciontoli sulla reale causa del ferimento ai sanitari (cfr. dichiarazioni dei sanitari intervenuti, chiamate al 118);
- la non consapevolezza dei fratelli Ciontoli e di Maria Pezzillo delle reali cause del ferimento;
- la mancanza di certezza circa la presenza dei familiari quando Antonio Ciontoli mentiva ai sanitari del 118;
- la causalità tra la condotta tenuta dagli imputati e la morte di Vannini (cfr. Perizia, CT PM);
- l'accertata volontà di Antonio Ciontoli di non rivelare la verità sul ferimento per il rischio di ripercussioni sul proprio lavoro (cfr. dichiarazioni di Matera, intercettazioni ambientali).

Il fatto, come sopra ricostruito, è stato qualificato per:

- 1) **Antonio Ciontoli come omicidio volontario connotato da dolo eventuale:**
 è pacifico che il colpo partì colposamente, ma la sua condotta materiale successiva fu intenzionale. Invero, le condizioni di Vannini rendevano possibile, prevedibile ed altamente probabile (in assenza di tempestivi soccorsi) il verificarsi dell'evento letale, quindi, l'imputato non poté non rappresentarsi, prevedendole, le conseguenze fatali del suo gesto. Nonostante ciò, egli risulta essersi comportato con il prevalente intento di attenuare le prevedibili conseguenze dannose nel suo ambito lavorativo, quindi, decidendo di agire "accada quel che accada" (accetta il rischio) pur di perseguire il suo scopo. Il "bilanciamento", prospettato nella sua mente, lo ha fatto propendere per la tutela dei propri interessi piuttosto che per la salvezza del ferito. Risulta, inoltre, integrata la contravvenzione di cui al capo b) d'imputazione, in quanto proprio la violazione delle regole di prudenza presupposta alla fattispecie contravvenzionale ha dato l'avvio al processo causale esitato con la morte di Vannini.
- 2) **Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo come omicidio colposo** in quanto, seppur non sufficientemente provata la loro consapevolezza sulla reale causa del ferimento di Vannini e sulle menzogne raccontate dal capofamiglia ai soccorritori, le condizioni del ferito erano tali da evidenziare palesemente ed univocamente la necessità di procurargli il più rapido soccorso medico possibile. Invece gli imputati hanno omesso per un tempo apprezzabile: 1) di meglio verificare la causa del malessere e di farsi carico di attivare i soccorsi; 2) di riferire ai soccorritori intervenuti i dati

circostanziali loro noti sull'accaduto (seppur inteso a salve, un colpo di pistola era stato comunque esploso). Ne deriva che gli imputati hanno tenuto non solo una condotta omissiva ai sensi dell'art. 40 CP, che ha contribuito causalmente all'evento morte, ma anche una condotta commissiva mediante omissione per le mancate informazioni fornite ai sanitari. Questi comportamenti violano un obbligo di garanzia nei confronti del ferito, che vanno oltre l'omissione di soccorso, integrando piuttosto il delitto di cui all'art. 589 CP.⁶

Viola Giorgini veniva assolta dal reato di omissione di soccorso con formula *"perché il fatto non costituisce reato"*. Secondo il primo Giudice non è risultato che l'imputata fosse entrata nel bagno, né che fosse stata a contatto con il corpo di Vannini, tantomeno risulta fosse a conoscenza delle menzogne di Ciontoli A. Inoltre, essendo ospite in casa loro, a fronte delle rassicurazioni del padre del fidanzato e della minore conoscibilità delle condizioni del ferito, non si può pretendere che potesse effettivamente percepire e valutare il reale pericolo in cui Vannini versava.

Venivano concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche.

APPELLI.

Appello del P.M.

Avverso la derubricazione in omicidio colposo del reato contestato ai fratelli Federico e Martina Ciontoli e Maria Pezzillo del capo a) dell'imputazione, nonché avverso l'assoluzione di Viola Giorgini dal reato di cui all'articolo 593 CP. Si lamenta l'erroneità della ricostruzione della vicenda laddove la sentenza ha escluso la presenza degli imputati all'interno del bagno dell'abitazione ed ha affermato che non erano stati immediatamente informati, da Antonio Ciontoli, della reale causa del ferimento:

- le trascrizioni delle intercettazioni ambientali, effettuate nella Caserma di Civitavecchia, mostrano in maniera inequivocabile la presenza di Martina Ciontoli nel luogo dello sparo (pag. 64 dell'elaborato trascritto dai Periti nominati dalla Corte, Martina: *"Io ho visto lui quando papà gli ha puntato la pistola e gli ha detto la vedi la ... Ti sparo. E papà gli ha detto "è uno scherzo" e lui ha detto "non si scherza così". Ed è diventato pallido. Non ci posso pensà. Qua sotto (indicando l'ascella sinistra) aveva il proiettile"*; pag. 119 Martina: *"è diventato bianco e le labbra viola"*; pag. 129 Martina: *"Perché lui (il padre ndr.) ripensa alla scena con lui che diceva "leva un po' sta" ... perché Marco gli faceva "leva sta pistola puntata"*).

⁶ La Corte non ritiene applicabile il principio di legittimo affidamento – invocato dalla Difesa – su Antonio Ciontoli in quanto gli imputati erano tutti maggiorenni, con una cultura medio alta e sicuramente capaci di discernere autonomamente la veridicità di quanto gli veniva raccontato dal capofamiglia.

- Dalla visione del video emerge che, la ragazza, nel pronunciare le parole trascritte agita la mano simulando il gesto compiuto da Marco e ciò ad ulteriore riprova della sua presenza al fatto.
- La presenza di Martina nel bagno è ulteriormente confermata dalla quantità di particelle ritrovate sui suoi indumenti e all'interno della propria narice. Infine, è implausibile la versione dell'imputata laddove afferma che nella conversazione intercettata ripeteva quello che le era stato confidato dal padre, poiché si esprimeva in prima persona ("io ho visto"). L'imputata ha mentito anche nell'affermare di non essere stata presente al colloquio tra il padre e l'inf. Bianchi e quando riferiva che Vannini non urlava (cfr. dichiarazioni Bianchi e chiamate al 118).
- Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, gli imputati nella prima parte delle ambientali appaiono fortemente impegnati a coordinare le versioni menzognere da rendere al magistrato, dimostrandosi lucidi ed intensamente tesi ad elaborare una versione unica e coerente. Infatti, dopo le loro deposizioni, Federico e Martina riferivano agli altri la versione fornita al P.M. cosicché il padre, in attesa di essere chiamato, potesse utilizzare le rivelazioni dei figli per rendere coerenti dichiarazioni.
- Non può logicamente sostenersi differenziata la posizione di Antonio Ciontoli da quelle dei figli e della moglie sulla base della mancata conoscenza dell'esatta causa del ferimento perché attribuita da Antonio ad un "colpo d'aria", poiché: 1) erano accorsi subito in bagno; 2) avevano ritrovato il bossolo e avevano visto l'arma; 3) avevano visto la ferita sanguinante di Marco ed il suo colorito; 4) il fatto è avvenuto in un ambiente molto circoscritto; 5) Federico e Antonio avevano cercato insieme il foro d'uscita del proiettile, presente anche la Pezzillo (cfr. dichiarazioni Federico Ciontoli e Maria Pezzillo); 6) non solo Antonio, ma anche Federico e la Pezzillo mentirono al personale del 118 durante la prima chiamata; 7) la menzogna del "pettine a punta" deve attribuirsi anche agli altri imputati che con il loro silenzio avallarono la ricostruzione di Antonio Ciontoli innanzi ai soccorritori; 8) tutti mentirono alla PG, al PM, alla Corte di Assise fornendo versioni menzognere, frutto di concertazione.

Ne deriva che se le condizioni di Vannini erano tali da richiedere – come si afferma in sentenza – immediati soccorsi, la causa del ferimento era chiaramente il colpo esplosivo, con tutte le conseguenti implicazioni in punto di rappresentazione e probabilità di verificazione dell'evento morte. Si chiede, quindi, la riforma dell'appellata sentenza e il riconoscimento della responsabilità di Federico Ciontoli, Martina Ciontoli e Maria Pezzillo ai sensi dell'art. 575 CP.

Si chiede, infine, l'affermazione della penale responsabilità di Viola Giorgini ai sensi dell'art. 593, co. 2 e 3, CP perché, nonostante le vicissitudini

intervenute quella sera in sua presenza, l'imputata ha continuato a sostenere che si era trattato di un "colpo d'aria" e che Vannini aveva avuto un attacco di panico. L'imputata, gravata da un generico obbligo di soccorso ex art. 593 CP, avrebbe potuto chiamarsi fuori dal contesto familiare dei Ciontoli e allertare i soccorsi.

Appello degli imputati (Avv.ti Messina e Miroli).

1) Difetto del nesso di causalità tra le condotte di tutti gli imputati successive allo sparo e l'evento.

La Difesa ritiene viziata la perizia poiché non tiene conto della mancata diagnosi delle lesioni intratoraciche. Invero, i soccorritori non effettuarono alcun esame obiettivo del torace ed il paziente fu messo a bordo dell'elisoccorso senza alcun sospetto di tali lesioni. Ne consegue l'inattendibilità della perizia laddove ipotizza l'avvio alla sala operatoria del Policlinico, per un approccio chirurgico immediato, vista la mancanza di informazioni idonee a definire una strategia chirurgica precisa.

Risulta smentita, poi, dai dott.ri Tornese e Matarese, l'ipotesi – dai Periti – attivazione "simultanea" di un'autoambulanza e dell'elisoccorso ogniqualvolta il ferito sia stato attinto da 'colpo d'arma da fuoco'. Infatti, tale attivazione è stata effettuata sulla base della diagnosi del dr. Matera di *"ragazzo in coma con ferita da arma da fuoco superficiale"*. Quindi, il ritardo nell'attivazione dell'elisoccorso non può essere attribuito agli imputati, poiché come i sanitari intervenuti, a maggior ragione costoro non ebbero precisa consapevolezza della gravità delle lesioni riportate da Vannini. La ferita al braccio di Vannini non poteva far supporre la reale gravità delle sue condizioni in quanto da essa non fuoriusciva molto sangue (cfr. dichiarazioni Bianchi, Balducci, Modesto, Iacovacci) e, inoltre, non erano presenti altre evidenze all'esterno da cui dedurre, posto che l'ecchimosi sul lato destro è apparsa solo dopo 30 minuti dall'inizio del massaggio cardiaco, mentre l'ogiva dopo il decesso. WM

A fronte di tali considerazioni non può ritenersi addebitabile agli imputati il ritardo di 110 minuti, bensì il ritardo dovrebbe essere contenuto in circa 31/36 minuti che vanno dal momento dello sparo (23:30 cfr. teste Esposito) alla seconda telefonata al 118 delle ore 00:06 (per Martina, Federico e la Pezzillo da calcolarsi in relazione alla prima chiamata, ore, 23:42, in quanto non consapevoli della reale causa del ferimento). Da quel momento la dinamica dell'intervento non sarebbe stata diversa, considerate le caratteristiche della ferita, le condizioni della vittima ed il percorso atipico del tramite assunto dal proiettile all'interno del torace.

Si chiede, pertanto, la derubricazione del capo a) d'imputazione per Antonio C. nel reato di cui all'art. 589 CP, con l'eventuale aggravante ex art. 61 n. 3 da dichiararsi equivalente o subvalente alle già concesse generiche, la determinazione della pena nel

minimo edittale e la sospensione condizionale della pena. Per gli altri imputati si chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

2) Erronea valutazione circa il criterio da adottare per stabilire il superamento del limite tra colpa e dolo eventuale. Derubricazione del capo a) d'imputazione per Antonio C. nel reato di cui all'art. 589 CP.

Si critica la qualificazione della condotta di Antonio Ciontoli ai sensi dell'art. 575 CP, laddove si è ritenuto integrato il dolo eventuale sulla scorta dell'ormai desueta teoria della "accettazione del rischio". Tale teoria è stata superata dalle SSUU con la sentenza c.d. "Thyssen Krupp", che la definivano carente sotto il profilo della consequenzialità tra condotta volontaria ed evento. Tuttavia, il primo Giudice ritiene non definitivo il principio enunciato dalle SSUU in considerazione dei successivi arresti di alcune sezioni semplici della S.C. che riaffermavano la rilevanza dell'accettazione del rischio, violando così, la Corte di Assise, l'art. 618 comma 1-bis CPP. Inoltre, proprio le sezioni citate dall'appellata sentenza si sono conformate di recente al principio della "Thyssen Krupp" affermando che il dolo eventuale non implica solo l'accettazione del rischio, ma anche l'accettazione dell'evento previsto. Ne deriva che la sentenza risulta viziata da un errore di diritto del giudice di prime cure che ha confuso l'evento con il rischio da pagare.

Al fine di individuare il dolo eventuale, le SSUU hanno elencato come possibili elementi indicatori dell'adesione all'evento da parte dell'agente:

- la "condotta che caratterizza l'illecito", in particolare la ripetizione dei colpi inferti e le parti prese di mira e quelle colpite: nel caso di specie questo criterio è irrilevante per l'eccezionalità della traiettoria del proiettile e per l'impossibilità di comprendere la gravità delle condizioni della vittima;
- la "lontananza dalla condotta standard" che rileva "negli ambiti governati da discipline cautelari": l'imperizia di Antonio C. nella vicenda appare frutto della non consapevolezza della gravità delle condizioni di Marco;
- "storia e precedenti esperienze" dell'agente: Antonio C. ha confidato nella propria abilità a maneggiare le armi pur avendo scarsissima esperienza in materia (svolgeva mansioni d'ufficio). Neppure gli altri imputati si intendevano di armi;
- la "durata e la ripetizione della condotta": lo stato d'animo degli imputati doveva essere caratterizzato da una confusione tale che il tempo trascorso tra il colpo e la chiamata al 118 deve essere sfuggito alla loro esatta percezione sensoriale e, dunque, paragonabile ad un comportamento dettato dalla emotività ed impulsività massima, che accredita l'ipotesi della colpa cosciente;
- la "condotta successiva al fatto": l'atteggiamento soccorritore di Antonio C. costituisce un sicuro indice rispetto ad una configurazione colposa del profilo psicologico. Tutti dopo lo sparo in qualche modo prestavano soccorso: chi prendeva acqua e zucchero, chi alzava le gambe, chi asciugava i capelli. Tentativi

sicuramente insufficienti e maldestri ma non connotati dall'adesione interiore ad un esito fatale. Ed infatti, sebbene sfornite di indicazioni corrette, le chiamate al 118 sono determinanti per connotare l'assetto interiore dei pervenuti.

- Il "fine della condotta, la sua motivazione di fondo", al fine di valutare la congruenza del prezzo connesso all'evento non voluto direttamente rispetto al progetto d'azione, e le "conseguenze negative anche per l'agente in caso di verifica dell'evento": si è ritenuto che la condotta di Antonio C. fosse finalizzata ad evitare le conseguenze negative (perdita del lavoro), ma, in realtà, il verificarsi dell'evento mortale ha compromesso definitivamente la finalità perseguita dal reo con l'agire criminoso: siamo nell'area del "fallimento del piano". Manca una tangibile motivazione, elemento caratterizzante di ogni tipologia di dolo.
- La "probabilità di verifica dell'evento": nessuno degli imputati si era prefigurato la possibilità della morte della vittima: la ferita era localizzata al braccio; Vannini si alternava tra momenti di sopore e di energia (si metteva su con le proprie forze prima di scendere le scale e salire sull'ambulanza); gli imputati scoprivano dell'esistenza dell'ogiva sul corpo del ragazzo solo dopo la sua morte perché riferitogli dal Comandante Izzo la notte dei fatti (differentemente da quanto professa il militare, che ritiene invece di aver saputo dell'ogiva solo la mattina dopo).
- Il "contesto lecito o illecito" in cui si sono svolti i fatti: irrilevante in questo caso perché presuppone un contesto più ampio e precedente all'accadimento oggetto del processo.
- I "tratti di scelta razionale che sottendono la condotta" e la "fiducia che l'evento non si verificherà": la sottovalutazione della ferita, l'imprevedibilità della traiettoria, l'invisibilità dell'ogiva hanno inciso nella valutazione della minore gravità delle condizioni di Vannini e, quindi, della "ragionevole speranza" (indice di colpa) nella non verifica dell'evento.
- La "prima formula di Frank" è applicabile quando il giudice è in possesso di informazioni che consentano di rispondere alla domanda su ciò che l'agente avrebbe fatto qualora avesse conseguito la previsione della sicura verifica dell'evento collaterale, e non potrà che condurre alla sussistenza della negazione del dolo eventuale nei casi in cui la risposta dovesse essere che, in caso l'agente avesse conseguito tale previsione, avrebbe agito diversamente: nel caso di specie Antonio C. avrebbe agito differentemente poiché la morte della vittima non era certamente "utile" al suo obiettivo inteso nell'esigenza di salvaguardare il posto di lavoro.

Il primo Giudice ha valorizzato solo quest'ultimo indicatore, ritenendolo non applicabile perché risalente nel tempo (errando poiché posto a fondamento della

sentenza delle SSUU) e inerente alla valutazione personale compiuta dall'agente (errando perché in realtà è un criterio di indagine del foro interiore del reo).

Consegue la richiesta di derubricazione del capo a) d'imputazione per **Antonio C.** come da precedente motivo di appello.

3) Erronea valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della condanna degli imputati Pezzillo, Federico e Martina Ciontoli per il reato ex art. 589 CP.

La Difesa ritiene incoerente la ricostruzione fattuale effettuata dalla Corte perché:

- equipara lo sparo di un colpo con quello a salve come se gli effetti, per chi era consapevole dello sparo a salve e non fosse esperto in materia d'armi, fosse lo stesso (tutti hanno descritto di aver sentito "un forte rumore" e non uno sparo, cfr. dichiarazioni imputati, Liuzzi, Esposito);
- ritiene false le informazioni fornite da Federico Ciontoli all'operatrice del 118, ma allo stesso tempo ritiene che fino a quel momento solo Antonio Ciontoli conoscesse le reali cause del ferimento;
- ritiene che l'oggettiva gravità delle condizioni della vittima avrebbe dovuto indurre i tre imputati ad attivarsi per chiamare i soccorsi, tuttavia: a) la ferita non si presentava profonda, grave e sanguinante ma come un'escoriazione, una bruciatura (gli stessi Periti ritengono "l'unicità delle lesioni" di Vannini); b) solo nella seconda chiamata si sentono le urla della vittima e ciò è coerente con il racconto degli imputati che hanno riferito sul crescere del lamentarsi della vittima, fino a divenire urla, con il passar del tempo; c) sono inattendibili le dichiarazioni dei vicini di casa che hanno riferito rispetto alle continue urla di Vannini; d) Federico Ciontoli, una volta ritrovato il bossolo, aveva ripetutamente esortato il padre, insieme agli altri imputati presenti, a chiamare i soccorsi;
- la Corte ha ommesso di differenziare la condotta dei prevenuti durante la prima fase dell'occorso e quella tenuta successivamente il rinvenimento del bossolo: in quest'ultima fase hanno esortato Antonio Ciontoli a chiamare i soccorsi. Non si comprende cos'altro avrebbero potuto fare se non attendere l'arrivo dei sanitari;

L'argomentazione in diritto può considerarsi colma di aporie e confusioni concettuali perché la Corte:

- ha ritenuto sussistente in capo ai tre imputati una posizione di garanzia nei confronti di Vannini ex art. 40 cpv. C.P. sovrapponendo l'obbligo di attivarsi (ex art. 593 C.P.) con l'obbligo d'impedire l'evento dannoso, la cui differenza delimita le fattispecie omissive proprie da quelle improprie;
- al fine di ritenere sussistente tale obbligo di garanzia, sempre la Corte ha incentrato il proprio ragionamento sul concetto di obbligo "morale", più che giuridico, di impedire l'evento nei riguardi del ferito in virtù del mero rapporto confidenziale preesistente. In verità, osserva però la Difesa, non era imposto loro

nessun obbligo di legge, posto che Vannini era maggiorenne, gli imputati non erano suoi stretti familiari, né Martina era legata a lui da un rapporto di coniugio. Tantomeno può trasferirsi la 'posizione di controllo' sulla fonte di pericolo da cui scaturiva il decorso causale ai danni della vittima, di cui, tutt'al più, unico soggetto garante era Antonio Ciontoli;

- si contraddice nel ritenere che l'omettere di riferire costituisca condotta "commissiva mediante omissione", poiché in motivazione descrive un comportamento asseritamente doloso consistente nel non voler riferire ai soccorritori la vera causa dell'occorso. Ciò peraltro entra in contraddizione con il dubbio espresso dal giudicante su chi realmente fosse presente quando Antonio Ciontoli ne parlò con l'infermiera;
- qualificava erroneamente come regola cautelare rilevante ex art. 589 CP, individuata nell'obbligo di soccorrere Vannini, ciò che in realtà rappresentava l'elemento costitutivo della fattispecie dolosa di cui all'art. 593 CP, il cui ultimo comma prevede, in caso di omissione di soccorso da cui derivi un evento mortale, l'aggravamento della pena a titolo di responsabilità oggettiva;
- le condotte degli imputati non incidevano sulla causalità materiale richiesto per l'imputazione oggettiva dell'evento poiché gli imputati, dopo il ritrovamento del bossolo, avevano spronato il padre affinché chiamasse i soccorsi. La loro condotta omissiva non può farsi risalire al momento dello sparo, per cui le condotte alternative esigibili dai tre imputati si sarebbero dovute valutare, nella perizia, a partire delle ore 00:23.
- Stante la coincidenza del giudizio di accertamento tra causalità omissiva e causalità della colpa nei reati omissivi impropri colposi, con il venir meno della causalità omissiva cade anche la causalità della colpa. Conseguenza a ciò la mancanza di prevedibilità dell'evento nelle condotte degli agenti, i quali, inconsapevoli delle menzogne di Antonio Ciontoli, agivano conformemente alle regole di diligenza richieste, avviando le necessarie azioni soccorritrici che il caso richiedeva in quel momento.
- Ci si chiede quale potesse essere il comportamento alternativo esigibile, posto che per i tre familiari non era possibile attuare verifiche concrete rispetto ad evidenze fattuali del tutto imprevedibili ed anomale non percepite neppure dai sanitari.
- Le considerazioni sin qui esposte non possono portare a considerare un principio di affidamento da parte dei tre imputati, escluso erroneamente dal primo Giudice.

Per le ragioni sin qui esposte, la Difesa chiede l'assoluzione dal reato ex art. 589 C.P. perché il fatto non costituisce reato, anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 C.P.P.

In via subordinata, qualora il giudice di appello non aderisse alla tesi sopra prospettata, chiede di aderire ad un'ulteriore lettura della vicenda in diritto: si ritiene in questo caso l'ipotesi secondo cui i familiari sapessero del colpo esplosivo e, nonostante ciò, abbiano volontariamente omesso di riferire ai sanitari, sia nel corso delle chiamate al 118 che all'intervento, le reali cause del ferimento. In questo caso, il contegno descritto integra la fattispecie di favoreggiamento personale a cui, nel caso di specie è applicabile la causa di non punibilità ex art. 384 C.P., attesa la qualifica soggettiva di familiari di Antonio C. Conseguendo la richiesta di proscioglimento perché il fatto non è punibile.

In via ulteriormente subordinata, si chiede di riqualificare il fatto contestato nel reato di cui all'art. 593 ult. co. C.P. con assoluzione perché il fatto non sussiste e/o non costituisce reato.

4) Trattamento sanzionatorio.

La Difesa chiede per i fratelli Ciontoli e la Pezzillo la riduzione della pena, partendo per la sua commisurazione dal minimo edittale, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

5) Rinnovazione parziale del dibattimento mediante nuova perizia medico - legale.

L'Appellante chiede nuovo accertamento volto a rivalutare le condotte dei sanitari circa la mancata diagnosi delle lesioni intratoraciche che hanno condotto all'*exitus* e sulla scelta di ricorrere all'intervento dell'elisoccorso in soggetto che presentava copiose emorragie interne. L'accertamento dovrà essere esteso anche alla reale percepibilità, da parte di ciascuno dei presenti nella casa Ciontoli, delle lesioni riportate da Vannini a seguito del colpo di pistola che lo aveva attinto al braccio destro, ovvero della prevedibilità da parte degli stessi di un evento letale a seguito del ferimento fortuito subito.

MOTIVI AGGIUNTI IMPUTATO CIONTOLI FEDERICO

PRIMO MOTIVO:

Si chiede l'esclusione della responsabilità di Ciontoli Federico per non aver impedito l'evento poiché, in capo all'imputato, non sussiste alcuna posizione di garanzia tale da innescare la clausola di equivalenza prevista dall'art. 40 cpv. c.p.:

- Nessuna norma primaria o secondaria individuava Ciontoli Federico quale titolare di obblighi di protezione nei confronti di Vannini;
- L'imputato non aveva determinato, con la sua azione, l'insorgenza del pericolo;
- La costante presenza di Ciontoli Antonio- se ritenuto titolare di una posizione di garanzia- impedisce di ipotizzare un trasferimento della posizione di protezione da questi agli altri familiari presenti.

Sulla omessa tempestiva chiamata dei soccorsi:

L'omessa o ritardata attivazione dei soccorsi non può fondare, nei confronti di chi non è titolare di una posizione di garanzia, una condanna per omicidio colposo, ma, al più, può rientrare in astratto nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 593, comma 2, c.p.

Tuttavia non essendo l'imputato, né gli altri familiari, a conoscenza delle reali condizioni di salute in cui versava Marco, né delle cause che ne avevano determinato il ferimento, la loro condotta fuoriesce dall'area del penalmente rilevante, essendo il delitto di omissione di soccorso punibile solo a titolo di dolo.

Se si ritenesse, viceversa, che l'imputato avesse avuto contezza di una ferita da arma da fuoco fin dal primo momento, e che non ne abbia volontariamente informato il 118, il reato in astratto punibile sarebbe, non già quello dell'omicidio colposo, ma quello del favoreggiamento che, ai sensi dell'art. 378 c.p., tuttavia, non sarebbe punibile, poiché commesso per la necessità di salvare un congiunto (il padre) da un grave nocumento nella libertà e dignità (ex art. 384 c.p.).

Sulle omesse informazioni al personale para-sanitario intervenuto circa la reale dinamica dell'incidente si riportano gran parte delle argomentazioni offerte nel precedente paragrafo e si sottolinea come l'istruttoria non abbia fornito alcuna prova che soggetti diversi da Antonio Ciontoli abbiano interloquuto con i membri dell'equipe del 118 giunti sul posto, circostanza accertata anche dalla sentenza di primo grado.

Federico Ciontoli non ha mai fornito informazioni scorrette agli operanti intervenuti, né sussiste alcuna prova in ordine a chi fosse presente allorquando Antonio Ciontoli interloquì con il personale sanitario. Non è possibile affermare che egli avesse ascoltato la versione reticente fornita dal padre, solo in questo caso avrebbe avuto senso un suo intervento che, smentendo il padre, avrebbe consentito di veicolare corrette informazioni al personale operante.

Il primo Giudice si contraddice laddove, da un lato, afferma che non è possibile stabilire se altri soggetti fossero presenti allorquando Antonio Ciontoli comunicò con il personale sanitario e, dall'altro, contesta a quegli stessi soggetti di non averlo smentito.

Si aggiunge, infine, che quand'anche si volesse ritenere responsabile l'imputato di una condotta colposa, tale condotta andrebbe collocata temporalmente all'arrivo dei sanitari presso l'abitazione dei Ciontoli, alle ore 00,24. Solo da tale momento sarebbe possibile ipotizzare l'omissione di informazioni ai para-sanitari. Conseguentemente l'eventuale ritardo nell'attivazione di adeguati soccorsi sarebbe pari a circa 20 minuti, e non già ai 110 minuti calcolati in sentenza.

In caso di mancato accoglimento delle doglianze principali, la Difesa chiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di una nuova perizia che, ai fini della verifica della sussistenza o meno del nesso eziologico, valuti in maniera disgiunta le singole posizioni.

Infine, non è configurabile un concorso del delitto colposo rispetto al delitto doloso, così come sostenuto dalla giurisprudenza e dottrina prevalente. Seppure si volesse seguire l'orientamento minoritario, esso ha trovato sporadiche applicazioni in ipotesi, tuttavia, completamente diverse da quella in oggetto, ove non ricorre alcun obbligo impeditivo giuridicamente rilevante in capo all'imputato rispetto ad eventuali condotte poste in essere dal genitore.

SECONDO MOTIVO:

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, si chiede l'applicazione del minimo della pena, con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e di tutti i benefici di legge, ivi compresa la non menzione della condanna.

Il fatto si è verificato in un contesto del tutto eccezionale e complesso che ha fortemente inciso sulla capacità di reazione e di discernimento dell'imputato. Nella sentenza impugnata non si è tenuto conto, ai fini del calcolo della pena, della circostanza che l'imputato abbia immediatamente chiamato una prima volta i soccorsi, né che sia stato grazie al suo decisivo intervento che il padre si sia poi convinto a chiamare definitivamente i soccorsi.

TERZO MOTIVO:

Si lamenta l'illegittimità della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. La condanna disposta in sentenza risulta tecnicamente illegale, poiché correlata ad un delitto colposo.

MEMORIA DI REPLICA IN RELAZIONE ALL'ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL PM

Sull'asserita erronea interpretazione fornita dalla Corte in relazione all'intercettazione ambientale effettuata in caserma sulla conversazione della famiglia Ciontoli, l'accusa sostiene che da questa si evincerebbe che tutti gli imputati fossero a conoscenza della dinamica dell'incidente e delle reali condizioni della vittima. La conversazione dimostrerebbe, inoltre, che anche Martina, oltre ad Antonio Ciontoli, fosse presente in bagno al momento dello sparo.

Si tratta, invero, di una conversazione intercorsa tra soggetti evidentemente sconvolti, preoccupati e distrutti dal dolore, inidonea ad offrire elementi probatori solidi.

In relazione alla presunta presenza di Martina Ciontoli nel bagno al momento dello sparo, si sottolinea come la prova scientifica acquisita in dibattimento dimostri esattamente il contrario.

Nella medesima conversazione valorizzata dall'inquirente, inoltre, Federico Ciontoli fornisce una versione degli accadimenti identica a quella fornita successivamente in fase investigativa e dibattimentale, a conferma che egli non avesse avuto cognizione-

nell'immediatezza e per lungo tempo- né della dinamica dell'incidente, né delle reali condizioni di salute di Vannini.

Si evidenzia, poi, come dal tenore della conversazione emerga una totale inconsapevolezza dell'imputato, e di sua sorella, della possibilità di essere anch'essi imputati di omicidio. Essi, in realtà, manifestavano preoccupazione esclusivamente per la posizione giuridica del padre.

Si sottolinea, ulteriormente, che Federico Ciontoli non fosse affatto esperto di armi e che nessuno si fosse reso conto della presenza di un corpo estraneo nella vittima, circostanza resasi chiara solo molte ore successive al fatto, al momento dell'autopsia.

Memoria difensiva scritta e sottoscritta di Federico Ciontoli.

All'udienza dell'8-1-2019 Federico Ciontoli rendeva spontanee dichiarazioni difensive riassunte nella nota scritta e sottoscritta depositata in atti ed unita al verbale di udienza.

Memoria delle Parti Civili Conte e Carlini (Avv. Gnazi).

Si contestano alcune argomentazioni della sentenza appellata, nonché dell'impostazione difensiva, supportando la Pubblica Accusa con integrazioni argomentative in ordine ai singoli punti di fatto che di seguito si elencano:

- 1) sulla data delle intercettazioni ambientali: la prima sentenza erra nel datarle al 21.5.15, poiché effettuate invece dalle ore 16:30 alle ore 20:30 del 18.5.15. Ne consegue l'erronea valutazione della Corte sullo "sfogo" che ebbe Martina C. in quella sede;
- 2) sull'imponente sanguinamento esterno quale effetto oggettivo della ferita: è evidente l'opera di cancellazione effettuata dagli imputati nel periodo di tempo che va dal ferimento all'arrivo dei soccorsi (non vi sono tracce nella vasca ove Marco è stato attinto; non vi sono tracce di DNA sulle pistole; secondo il prof. Gaudio Marco ha perso circa un litro e mezzo o due di sangue);
- 3) le urla di dolore della vittima rendevano impossibile la sottovalutazione delle sue condizioni anche per le modalità del ferimento e del posizionamento dell'ogiva, che aveva perforato una costola fermandosi nei tessuti;
- 4) sulla chiarezza delle deposizioni di Bianchi e Calisti: tutti gli imputati hanno ascoltato, senza la minima reazione, le false informazioni proferite da Antonio C. ai soccorritori. L'ogiva era fissa nel punto terminale sin dal momento dello sparo, quindi gli imputati sapevano perfettamente dove fosse la ferita ed infatti Martina C. la descrive;
- 5) sulla presenza di Martina al momento dello sparo: lo confessa lei stessa nelle intercettazioni riportate nell'appello del PM. Inoltre, il Comandante Izzo ha escluso di aver riferito ad Antonio C. le modalità del decesso della vittima e, infatti, fu lo stesso imputato a rendere palese la menzogna nell'interrogatorio del 2.10.15, quando affermò di aver ricevuto le notizie da Izzo mentre stavano portando Marco al Gemelli, quindi, prima della sua morte e dell'autopsia.

Motivi della presente decisione.

Premessa in fatto e in diritto. Struttura della sentenza appellata.

Come è noto ad ogni operatore del diritto, nel sistema processuale vigente nel nostro Paese, il Giudice è chiamato ad accertare o escludere la sussistenza dell'ipotesi accusatoria formulata dal PM. Detta ipotesi - contenuta nel capo d'imputazione - consta della descrizione di un fatto storico e della qualificazione giuridica che allo stesso attribuisce il PM in quanto titolare dell'azione penale. Mentre il Giudice ha il potere/dovere di intervenire sulla qualificazione giuridica quando, nei limiti della propria competenza, lo svolgimento processuale dimostri che essa non corrisponde a quella consacrata nel capo d'accusa, il fatto non può essere mutato, poiché in tal modo si violerebbe il principio della correlazione fra accusa e sentenza postulato dall'art. 521 C.P.P. Ove, pertanto, si accerti che il fatto storico è diverso da quello contestato, il Giudice non potrà che trasmettere gli atti al PM perché proceda a una nuova contestazione. Nel caso in esame, il fatto storico contestato agli imputati (eccezion fatta per Viola Giorgini) si basa su due condotte, la prima riferita al solo Antonio Ciontoli, la seconda a tutta la sua famiglia:

- l'esplosione colposa di un colpo di arma da fuoco da parte del solo Antonio Ciontoli;
- il ritardo nell'attivazione dei soccorsi con la divulgazione di false informazioni agli operatori sanitari da parte di tutti gli imputati.

Tanto premesso, nessun elemento probatorio è emerso, nel corso del presente giudizio, e nessuna delle Parti vi ha peraltro fatto riferimento, circa l'eventuale esplosione volontaria del colpo di pistola da parte di Antonio Ciontoli ovvero l'attribuibilità del colpo stesso non ad Antonio Ciontoli, ma ad altro imputato. L'ipotesi accusatoria della cui fondatezza qui si discute ruota dunque intorno a un dato di fatto che si deve ritenere incontrovertibile: Antonio Ciontoli esplose colposamente un colpo di pistola che attinse Marco Vannini. Del pari, una volta accertata la natura colposa del ferimento, va escluso che gli imputati siano chiamati a rispondere dell'evento-morte per aver in alcun modo partecipato all'esplosione del colpo stesso. Antonio Ciontoli e i suoi familiari rispondono di omicidio volontario sorretto da dolo eventuale perché dopo l'esplosione "ritardavano i soccorsi e fornivano agli operatori del 118 e al personale paramedico informazioni false e fuorvianti, così cagionando, accettandone il rischio, il decesso del Vannini...". Per quanto concerne i motivi che indussero Antonio Ciontoli a tenere la descritta condotta, il primo Giudice li ha individuati nel "prevalente intento di attenuare le prevedibili conseguenze dannose nel suo ambito lavorativo" (pag. 28). I familiari di Ciontoli, in questo schema, dal momento in cui ebbero reale percezione dell'accaduto, si conformarono alla condotta del *pater familias*

“coprendo” il suo intento di “attenuare le prevedibili conseguenze dannose”. Ne deriva che l'appellata sentenza ha ritenuto accertato quanto segue:

- Antonio Ciontoli ferì Vannini con un colpo esplosivo colposamente;
- egli e i suoi familiari fornirono ai sanitari false informazioni e ritardarono i soccorsi;
- il ritardo determinò l'aggravamento delle condizioni, già seriamente compromesse al momento dell'esplosione, del giovane Vannini, risultando determinante per la morte;
- Antonio Ciontoli agì con la finalità di evitare che venissero svelate l'incuria nella custodia delle armi e la dinamica del ferimento, temendo di poter incorrere in gravi conseguenze (perdita del lavoro);
- i familiari cooperarono a questa condotta;
- Antonio Ciontoli è responsabile di omicidio volontario a titolo di dolo eventuale per essersi rappresentato il rischio della morte ed averlo accettato;
- i suoi familiari concorrono a titolo colposo poiché non avevano, a giudizio del primo Giudice, una cognizione della reale gravità dell'accaduto pari a quella del principale imputato.

Attesa la predetta struttura dell'appellata sentenza, i temi decisionali in fatto pertengono alla sussistenza della condotta dilatoria e mendace addebitata agli imputati e all'influenza della stessa sull'evento morte, alla sussistenza (o meno) della posizione di garanzia in capo agli imputati, alla sussistenza (o meno) di difformità di atteggiamento psicologico fra Antonio Ciontoli e i propri familiari. Ma, una volta risolti questi profili, come si vedrà in seguito, il thema decidendum centrale è di natura squisitamente tecnico-giuridica: se, cioè, le condotte ascritte agli imputati siano tali da configurare il dolo eventuale o la colpa, nelle gradazioni di colpa cosciente (per Antonio Ciontoli) e semplice per i coimputati appartenenti al suo nucleo familiare. L'esame dei profili appena enunciati deve necessariamente muovere da un'esatta ricostruzione del fatto.

Dinamica del ferimento.

Come si è cercato di dimostrare nel paragrafo precedente, deve ritenersi accertato, nei termini esposti nella parte narrativa della presente sentenza, che riprende i puntuali rilievi della sentenza appellata, che Antonio Ciontoli esplose colposamente un colpo che attinse Marco Vannini. I due si trovavano in quel momento nel bagno dell'appartamento. La questione relativa alla presenza nel locale, al momento dello sparo, di Martina Ciontoli, verrà affrontata successivamente.

Sulle caratteristiche di unicità della ferita.

A rendere particolarmente complessa e drammatica la ricostruzione della vicenda hanno concorso quelle che i Periti nominati dal primo Giudice (Alessandrini, Arcangeli, Oliva) hanno definito ***“le caratteristiche di unicità delle lesioni subite dal Vannini”***. I Periti riprendono sul punto alcune osservazioni dei Consulenti della Difesa. La Difesa, infatti, muove due critiche all'impianto accusatorio: da un lato, che le caratteristiche della ferita rendevano difficile agli indagati rendersi conto della gravità delle lesioni; dall'altro, che le probabilità di sopravvivenza sarebbero state basse, anche in caso di tempestivi soccorsi. Sul primo punto i Periti concordano, sul secondo dissentono. Testualmente si legge a pag. 24 dell'elaborato peritale: ***“facendo riferimento all'elaborato depositato dai Consulenti della parte indagata (...) le argomentazioni principali vertono sulla scarsa possibilità da parte degli indagati di rendersi conto della reale gravità delle lesioni, e sulle basse possibilità della vittima di sopravvivere anche in caso di tempestivo ed appropriato soccorso. Riguardo al primo punto, riteniamo condivisibile l'argomentazione dei Consulenti della parte indagata in merito alle caratteristiche di unicità delle lesioni subite dal Vannini, nello specifico, una particolare carenza di segni esterni al torace, nonostante le lesioni interne”***. I Periti, al riguardo, riprendono le osservazioni dei consulenti del PM ***“La lesione cardiaca non era stata la causa diretta della morte del paziente, che invece era avvenuta per progressiva massiva anemizzazione, e che il cuore aveva continuato a pulsare per circa tre ore dopo la lesione”*** (rel. pag. 23). E aggiungono: ***“quello che spicca dai reperti autoptici è la relativa conservazione delle strutture toraciche coinvolte nella traiettoria. Infatti mancavano lacerazioni e/o compressioni di elevato grado, o evidenti segni di cavitazione ed onda d'urto più tipiche dei proiettili di elevata massa ed energia. Questo dato anatomico contribuisce a rendere la relativa paucisintomaticità del Vannini e la sua lunga sopravvivenza, dopo il ferimento, compatibili con la ferita al torace, che invece nella casistica generale riportata nei dati di letteratura si associa ad una prognosi media sfavorevole a breve termine”***. Si è in presenza di una ferita che ha l'apparenza di una ferita al braccio, con un foro d'entrata di modeste dimensioni, e il proiettile risulta trattenuto all'interno del corpo (manca il foro d'uscita). Questa apparenza è assolutamente particolare, singolare: unica, nel giudizio dei Periti (ai quali non potranno certo addebitarsi intenti di favorire questa o quella parte). Sentiti in contraddittorio all'udienza del 18.12.2017, i Periti ritornano più volte sul tema dell'unicità e atipicità della ferita: ***“è una ferita da arma da fuoco che noi possiamo considerare entro centri limiti atipica (...) perché il passaggio e le caratteristiche di questo colpo d'arma da fuoco erano molto particolari. Non erano accompagnate da “pressione nei tessuti vicini, devastazione del tessuto”*** (Prof. Alessandrini, pp. 36-37). Si tratta di un ***“caso molto particolare ed unico”***, ***“caso unico, eccezionale anche per chi ha esperienza di cardiocirurgia nelle armi***

da fuoco”, perché in definitiva dall'autopsia “emerge un danno limitato” che giustifica la lunga sopravvivenza (dr. Oliva, pag. 37). Nonostante alcune asserzioni reiterate nel corso del dibattimento, non vi fu un massiccio sanguinamento esterno (occultato, secondo una prospettazione di parte, dalla meticolosa opera di ripulitura degli imputati), ma un “massivo emotorace con versamento ematico imponente”. “Nei cavi pleurici di Marco Vannini sono stati ritrovati ben sei litri di sangue” (Arcangeli, ud. cit. pp. 15-16). Ove si fosse saputo che era stato esploso un colpo di pistola, si sarebbe provveduto a un eco fast, analisi rapidissima che avrebbe consentito di accertare questa massiccia perdita non rilevabile all'esame esterno: si tratta precisamente di una delle condotte addebitate agli imputati dai Periti della Corte. A ben vedere, se, per un verso, come si è detto, i Periti concordano con i Consulenti della Difesa circa l'unicità delle caratteristiche della ferita quanto alla *“particolare carenza di segni esterni”*, dall'altro asseverano, senza tema di smentita, come proprio questa particolarità assicurò una sopravvivenza non ordinaria nei casi di ferita da arma da fuoco, e proprio per questo il ritardo nei soccorsi assurge a fattore determinante per l'evento-morte.

Nesso eziologico. Condotta di Antonio Ciontoli e dei familiari successiva al ferimento.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve ritenersi accertato e non controverso il nesso eziologico fra l'esplosione del colpo di pistola e il decesso. Il fatto che ci si trovasse in presenza di una ferita con caratteristiche uniche aumentava le possibilità di sopravvivenza, e rendeva quindi imperativa l'adozione di immediati soccorsi. E' parimenti accertato e non controverso che gli imputati non solo non allertarono immediatamente i soccorsi, ma che, quando lo fecero, adottarono modalità informative ingannevoli, tacendo, sia nel corso delle telefonate che alla presenza degli operatori del 118, la reale dinamica del ferimento. Soltanto al dr. Matera, e a ricovero già avvenuto presso il PIT, Antonio Ciontoli si decise a rivelare che la vittima era stata attinta da un colpo d'arma da fuoco. E' patrimonio comune di conoscenza per tutte le parti processuali come questa condotta abbia determinato un evidente ritardo nei soccorsi, producendo, a sua volta, un ritardo, che si sarebbe rivelato fatale, nell'adozione dei protocolli sanitari correttamente individuati dalla comunità scientifica e dalla prassi nel caso di ferita d'arma da fuoco. Il ritardo al quale si deve fare riferimento è quello di 110 minuti, individuato dai Periti Oliva, Alessandrini e Arcangeli, i quali, come si è riferito, non dubitano che esso abbia giocato un ruolo decisivo nella morte di Vannini, così come non dubitano che tempestivi soccorsi avrebbero salvato la vita del giovane (“con elevata, alta probabilità logica”). Nemmeno i consulenti della Difesa (cfr. la risposta del dr. Ruggiero a domanda di PC: “poteva comunque essere salvato”) hanno dubbi al riguardo. Non può accogliersi la tesi difensiva che mira a ridurre i tempi del

ritardo, valutandoli a partire dalla seconda telefonata al 118 delle 00.06. In primo luogo, la sola circostanza dell'avvenuta esplosione di un colpo di arma da fuoco, con il ferimento di Marco Vannini, avrebbe imposto l'immediata attivazione di soccorsi, e l'immediata narrazione della verità (e non certo le menzogne propinate prima telefonicamente e poi de visu). In secondo luogo, il fatto che la ferita presentasse un'apparenza non devastante non legittimava nè la reticenza nè tanto meno la menzogna. In terzo luogo, quanto meno Antonio Ciontoli era sin dall'origine consapevole della dinamica dell'accaduto, avendo esploso il colpo d'arma da fuoco. Non si può dunque condividere la valutazione difensiva ("da quel momento la dinamica dell'intervento non sarebbe stata diversa"), posto che non vi è chi non colga la differenza fra un generico malessere dovuto a un colpo d'aria (o a qualche altra delle scuse inverosimili addotte da Antonio Ciontoli), lo shock imputabile a un colpo a salve, e un ferimento da proiettile. Per un altro profilo, non può nemmeno condividersi il ragionamento difensivo laddove si afferma che Vannini fu prelevato dall'elisoccorso senza adeguata valutazione del torace. Si è già detto che un eco fast avrebbe immediatamente indirizzato i sanitari verso il giusto protocollo operativo, e d'altronde si versava in condizione di emergenza assoluta, a quel punto chiara ed evidente a chiunque, e la priorità, purtroppo realizzata tardivamente, era quella di trasportare il paziente in un centro attrezzato. Il nesso fra le condotte omissive, dilatorie e mendaci ascritte agli imputati e l'evento-morte resta dunque accertato. Il materiale probatorio al riguardo esime dal disporre una nuova perizia (come invocato dalla Difesa) che si rivelerebbe ultronea. Tutti i motivi di appello relativi alla sussistenza del nesso di causalità e la richiesta di rinnovazione della perizia vanno dunque respinti.

AM

Sulla consapevolezza della reale dinamica dell'accaduto da parte di Antonio Ciontoli e dei suoi familiari.

Mentre è pacifico che Antonio Ciontoli, avendo esploso il colpo d'arma da fuoco, sapeva perfettamente che cosa era accaduto, l'accertamento del grado di consapevolezza dei suoi familiari costituisce un tema estremamente controverso. Il primo Giudice ha ritenuto non provato, massimamente valutando i risultati delle prove balistiche in atti, che al momento dello sparo, oltre ad Antonio Ciontoli e alla vittima, vi fossero altre persone presenti nella stanza da bagno. Da ciò derivò, ad avviso del primo Giudice, una discrasia temporale fra il momento in cui il ferimento avvenne e quello nel quale gli altri membri della famiglia Ciontoli ne vennero a conoscenza: o, per meglio dire, vennero a conoscenza del fatto che era stato esploso un colpo di pistola, e che il "malessere" di Marco Vannini derivava proprio da questo fatto. Il PM e le P. Civili ritengono, per contro, che Martina Ciontoli fosse presente al momento dell'esplosione. Al riguardo si è valorizzata un'intercettazione ambientale nella quale la ragazza riporta il fatto come se vi

fosse stata presente, mimando anche il gesto di difesa che Marco Vannini avrebbe compiuto al momento dello sparo. Ma, se da un lato lo stesso PM (atto di appello, pag. 3) dà atto del "forte stato emotivo da cui fu in un momento successivo effettivamente sopraffatta" la ragazza, e, dal suo canto, Martina Ciontoli ha dichiarato di aver appreso la dinamica dal padre (circostanza che non può ragionevolmente essere esclusa proprio perché, come osservato dallo stesso PM, "il fatto è avvenuto in un ambiente molto circoscritto"), dall'altro lato la prova scientifica non consente di collocare Martina Ciontoli nell'area di esplosione al momento dell'esplosione stessa. Sulla sua persona si sono ritrovate infatti soltanto due particelle di sparo, chiaro indice, ad avviso degli esperti, di un subentro nel locale successivo allo sparo, e non di presenza al momento dello sparo stesso. Va detto però che, ad onta dell'estrema attenzione dedicata dalle Parti al tema, già il primo Giudice aveva ritenuto accertato come la discrasia temporale di cui sopra fosse stata affare di breve momento. Si legge infatti (pp.29 ss.): ***"le condizioni del ferito erano tali da evidenziare palesemente e univocamente la necessità di assicurargli il più rapido soccorso medico possibile. Intanto, un colpo di pistola era stato sparato, e per quanto gli imputati possano affermare di aver avvertito solo un forte rumore, (...) immediatamente dopo hanno visto (...) la pistola che era sul pavimento del bagno, arma che, a richiesta del padre, Federico aveva rapidamente rimosso da dove si trovava e, necessariamente in presenza di tutti, aveva dapprima portato al piano terra e poi, una volta messa in sicurezza (...), riposta sotto il suo letto. Ancora, a distanza di pochissimo tempo, sempre Federico Ciontoli ha dichiarato di aver trovato il bossolo e di aver riferito la cosa ai presenti (...) per cui anche se le affermazioni di Antonio Ciontoli potessero aver impedito una piena comprensione della causa del ferimento, a nessuno poteva realmente sfuggire che un colpo di pistola era stato esploso- magari e in buona fede a salve- ma sempre di uno sparo si era trattato; evento che avrebbe dovuto comunque suscitare la massima attenzione e diligenza nel verificare personalmente la veridicità dell'assai improbabile colpo d'aria."*** La Corte d'Assise valorizza poi ulteriori elementi di conoscenza - le macchie di sangue sull'accappatoio, le urla del ragazzo, il suo pallore, evidenti indici di un grave malessere che fu praticamente da subito chiaro a tutti - per concludere che, in realtà, l'unico margine di incertezza riguarda non tanto la percezione del fatto in sé (esplosione di un colpo, malessere di Vannini), ma la percezione dell'ultima menzogna di Antonio Ciontoli (lo "scivolamento" sul pettine a punta). In definitiva, dunque, a prescindere dalla non provata presenza di Martina Ciontoli al momento dello sparo, la consapevolezza dell'esplosione di un colpo d'arma da fuoco fu rapida. Ma, osserva ancora la Corte d'Assise, si trattava della consapevolezza dell'esplosione di un colpo, e non della *certezza* che si trattasse di un vero colpo, e non di un colpo a salve: ***"le circostanze descritte e lo stato del ferito, palesemente gravi, erano tali da far configurare in capo agli imputati un preciso obbligo di garanzia (...) di attivarsi in prima persona e nella maniera più rapida possibile per assicurargli eventuali soccorsi"***. Senonché, nel prosieguo si legge: ***"al***

contrario la loro condotta è stata esattamente opposta, avendo omesso, per un tempo apprezzabile, di meglio verificare la causa del malessere, e quindi di farsi carico di richiedere l'intervento dei soccorsi; nel contempo di specificare agli operatori sanitari dell'autoambulanza almeno i dati circostanziali loro noti sull'accaduto e sulle condizioni del ferito". Condotta dunque omissiva per la mancata prestazione dei soccorsi e commissiva mediante omissione *"sotto il profilo delle mancate informazioni fornite a chi avrebbe potuto più adeguatamente soccorrere il Vannini se correttamente e tempestivamente messo a conoscenza almeno dell'esplosione del colpo di pistola".* Il PM, che propugna il dolo per tutti gli imputati, e considera la consapevolezza circa la reale dinamica del ferimento uno degli indici dell'elemento psicologico in oggetto, ha evidenziato i seguenti fatti: *1) erano accorsi subito in bagno; 2) avevano ritrovato il bossolo e avevano visto l'arma; 3) avevano visto la ferita sanguinante di Marco ed il suo colorito; 4) il fatto è avvenuto in un ambiente molto circoscritto; 5) Federico e Antonio avevano cercato insieme il foro d'uscita del proiettile, presente anche la Pezzillo (cfr. dichiarazioni Federico Ciontoli e Maria Pezzillo); 6) non solo Antonio, ma anche Federico e la Pezzillo mentirono al personale del 118 durante la prima chiamata; 7) la menzogna del "pettine a punta" deve attribuirsi anche agli altri imputati che con il loro silenzio avallarono la ricostruzione di Antonio Ciontoli innanzi ai soccorritori.* Si tratta, a ben vedere, di pressoché tutti gli indici già indicati dal primo Giudice a sostegno dell'elemento psicologico "colpa". E, si ripete, il primo Giudice non sottace come, e abbastanza presto, l'esplosione del colpo d'arma da fuoco e le conseguenze per Marco Vannini fossero patrimonio comune. Premesso allora che vanno condivise le osservazioni del primo Giudice sulla mancanza di certezza circa l'effettivo concorso dei familiari nel mendacio agli operatori del 118 (sul punto Bianchi e Calisti rendono, come già rilevato nell'appellata sentenza, dichiarazioni contrastanti), si deve considerare, sul piano fattuale, che l'unico a sapere, sin dall'inizio, che era stato esploso un vero colpo di pistola-e non un colpo a salve- era Antonio Ciontoli. Ora, ciò che gli elementi di fatto elencati dal PM non spiegano è in che modo, stante l'evidente mendacio di Antonio Ciontoli, i familiari avrebbero dovuto derivare la certezza che il colpo esploso fosse un colpo vero, e non a salve. Non consta che la Pezzillo fosse esperta di armi da fuoco, nè che lo fossero i giovani Federico e Martina Ciontoli, e, mentre è evidente che non potevano credere al padre quando parlava del "pettine", una volta assodato che era stato esploso un colpo d'arma da fuoco, non vi sono elementi per sostenere che fossero consapevoli della reale portata dello stesso. Vi era, per contro, e questo è già stato ampiamente sviscerato dal primo Giudice, consapevolezza dello stato grave di Marco Vannini, e questa consapevolezza avrebbe dovuto imporre una ben diversa condotta, sia sotto il profilo dell'assunzione di informazioni (accertare la vera causa delle condizioni del giovane) che per quanto concerne l'attivazione dei soccorsi. Ma è proprio in queste gravi condotte che risiede la condotta colposa, condivisibilmente ritenuta dal primo Giudice a carico degli imputati.

il ferito, non tacendo ai soccorritori alcuna circostanza utile a porre rimedio al ferimento. Tutti i motivi d'appello sul punto vanno dunque respinti.

Favoreggiamento e omissione di soccorso.

Una volta individuato il movente di Antonio Ciontoli nell'intento di occultare o ridimensionare i fatti per evitare conseguenze sul piano del lavoro e quello dei suoi familiari "nell'intento di assicurare l'impunità ad Antonio Ciontoli" (cfr. memoria del PG depositata l'8.1.19, in atti), le Difese hanno sostenuto che i fratelli Ciontoli e la Pezzillo sarebbero responsabili del reato di favoreggiamento e, in quanto stretti congiunti di Ciontoli, non punibili ai sensi dell'art. 384 CP. La tesi non può essere accolta. L'addebito ascritto a questi imputati è propriamente quello di aver non già "coperto" il congiunto, ma di aver tenuto una condotta omissiva e dilatoria che, integrandosi con quella colposa inizialmente attribuita al congiunto stesso, ha determinato l'evento-morte. Come è noto, il reato di favoreggiamento colpisce colui che si adopera in favore del reo ma *dopo la commissione del reato e al di fuori dell'ipotesi concorsuale*. Il reato in oggetto essendo fra l'altro l'omicidio- e non il ferimento a seguito di esplosione di un colpo di pistola, come si è detto condotta ascritta al solo Antonio Ciontoli- non può procedersi all'invocata derubricazione. Tutti i motivi d'appello sul punto devono essere rigettati. Del pari, non si può invocare l'omissione di soccorso, reato che punisce colui che si sia imbattuto o abbia "trovato" un ferito, e non certo colui che, con la propria condotta, sia responsabile dell'aggravamento della condizione del ferito, avendo agito senza attenersi alle regole di cautela imposte dalla posizione di garanzia. Conseguono la reiezione di tutti i motivi di appello sul punto.

Sul dolo eventuale e sulla colpa cosciente per quanto concerne la posizione di Antonio Ciontoli.

Il primo Giudice ha differenziato la posizione di Antonio Ciontoli da quelle dei figli e della moglie sulla base della mancata conoscenza, da parte di costoro, dell'esatta causa del ferimento perché attribuita da Antonio ad un "colpo d'aria". Il PM, come si è già detto, sostenuto dalle Parti Civili, ritiene che si versi per tutti gli imputati (ad eccezione della Giorgini) in ipotesi di dolo eventuale: *ne deriva che se le condizioni di Vannini erano tali da richiedere - come si afferma in sentenza - immediati soccorsi, la causa del ferimento era chiaramente il colpo esplosivo, con tutte le conseguenti implicazioni in punto di rappresentazione e probabilità di verifica dell'evento morte.*

Si è dunque in grado di inquadrare perfettamente il thema decidendum della vicenda: la condotta di Antonio Ciontoli e dei suoi familiari nelle fasi successive al

Sulla sussistenza di posizione di garanzia da parte di Federico e Martina Ciontoli e di Maria Pezzillo.

E' opportuno richiamarsi, sul piano dei principi generali, a due recenti massime. La prima- Sez. 4, nr. 19029 dell'1.12.2016, RV 269602-1, De Nardis, afferma che "la posizione di garanzia deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro". La più recente sez. 4, nr. 9167, 1.12.18, Verity James e altro, RV 273258-01, postula che "all'obbligo giuridico di impedire l'evento deve accompagnarsi l'esistenza in capo al garante di poteri fattuali che possono concretizzarsi anche in obblighi diversi (ad es. di natura sollecitatoria) e di minore efficacia rispetto a quelli specificamente diretti ad impedire il verificarsi dell'evento, purchè consentano all'agente di attivare meccanismi idonei a tal fine". Altra pronuncia, sotto diverso profilo, osserva che, onde evitare una sorta di addebito "automatico" del fatto colposo, occorre provare che il titolare della posizione di garanzia abbia violato una regola cautelare esistente e che sussistano prevedibilità ed evitabilità dell'evento che la regola stessa mirava ad impedire (Sez. 4, nr. 32216 del 20.6.18, Capobianco ed altro, RV 273568-01). Con riferimento al caso in esame, già il primo Giudice aveva osservato come i giovani fratelli Ciontoli e la madre non potessero invocare, a loro discolpa, l'affidamento sull'autoritaria figura paterna (pag. 31) perché comunque si tratta di soggetti istruiti, maggiorenni e, si deve aggiungere in questa sede, pienamente consapevoli della reale gravità dell'accaduto sin quasi dallo stesso momento in cui ne fu consapevole il feritore. L'obbligo giuridico di impedire l'evento trova qui la propria radice nel principio generalissimo del "neminem laedere", che avrebbe imposto una condotta ben diversa da quella che in concreto fu tenuta. Che le condizioni di Vannini fossero tali da destare allarme e che dunque, nel rispetto della regola cautelare del "neminem laedere", ci si dovesse attivare per prevenire ulteriori e peggiori conseguenze, è pacifico, alla luce di quanto sin qui osservato. In particolare, il riferimento della sentenza nr. 9167 all'esercizio di poteri anche minori di quelli dispositivi (potere di sollecitare l'intervento) sembra coincidere esattamente con le sollecitazioni rivolte da Federico Ciontoli al padre perché si attivasse e indica che l'imputato aveva piena consapevolezza non solo - come si è più volte ribadito - della gravità della situazione, ma anche del fatto che fosse necessario intervenire in modo molto più deciso (e dicendo la verità). Tale consapevolezza non può certo aver fatto difetto a Maria Pezzillo, sicuramente non una ragazzina in balia degli eventi, nè a Martina Ciontoli, che era peraltro anche affettivamente legata alla vittima. Il complesso delle circostanze sopra evidenziate, la consapevolezza delle stesse, la prevedibilità di conseguenze peggiori: tutto questo rendeva Federico e Martina Ciontoli e la signora Pezzillo titolari di un preciso e autonomo obbligo di garanzia nei confronti di Marco Vannini, obbligo che avrebbe imposto di attivarsi immediatamente per soccorrere

ferimento della vittima fu sorretta dal dolo, nella forma del dolo eventuale, o dalla colpa? Nel caso del solo Antonio Ciontoli, peraltro (v. infra per i familiari), si dovrà parlare, più precisamente, di valutazioni relative alla sussistenza di dolo eventuale ovvero di colpa con previsione dell'evento (colpa cosciente). Che si tratti del tema centrale del presente giudizio è stato evidenziato nel lucido intervento del patrono di P. Civile prof. Coppi, e con ancora maggior precisione dal PG d'udienza, secondo il quale il caso in esame presenta, proprio sotto questo profilo, aspetti di eccezionale complessità. Converrà concentrarsi, a questo punto, sulla posizione di Antonio Ciontoli.

Struttura della sentenza di primo grado. Critica della prevalente giurisprudenza di legittimità.

L'iter motivazionale del primo Giudice merita di essere riportato, sia pure in forma sintetica. La premessa, ampiamente condivisibile, sta nel riconoscimento della complessità del dibattito giurisprudenziale e dottrinario in materia: dolo eventuale e colpa cosciente, d'altronde, condividono la previsione dell'evento, e dunque il confine appare spesso labile e incerto, e di difficile individuazione. Non del tutto condivisibile, per le ragioni che verranno di qui a poco esposte, l'affermazione che il dibattito giurisprudenziale non sarebbe ancora pervenuto a una "definitiva e concorde conclusione interpretativa". Osserva il primo Giudice che per lungo tempo il punto focale del dolo eventuale è stato identificato dalla Suprema Corte nella cd. "accettazione del rischio". Successivamente, però, intervenivano le Sez. Unite nr. 37343 del 24.4.14, Espenhahn, la cd. sentenza Thyssen-Krupp, la quale innovava radicalmente gli indirizzi sino ad allora prevalenti: ***"il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verifica dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo"***. Il primo Giudice osserva che la giurisprudenza inaugurata da questa sentenza non è unanime, e che le difformità interpretative rendono impossibile "pretendere automatismi nell'utilizzo dei criteri astratti di giudizio prospettati dalle Sezioni Unite". La sentenza appellata poi contesta la validità della cd. "formula di Frank". Secondo l'intuizione del giurista bavarese Reinhard Frank, va indagata la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica

dell'evento. Secondo il primo Giudice, la formula "non costituisce di certo un principio di diritto recepito nel sistema penale positivo, ovvero, in maniera espressa e pacifica, dalla giurisprudenza di legittimità". Inoltre, essa è obsoleta, poiché antica: Frank, attivo verso la fine dell'Ottocento, non poteva prevedere l'espansione dei mezzi di circolazione a motore né la diffusione degli stupefacenti, l'accelerazione del processo industriale e la necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori. "Tutti fenomeni ignoti" precisa la Corte d'Assise di primo grado "che non possono essere valutati, nei loro effetti di danno e di pericolo per l'incolumità delle persone, alla stregua di quel criterio logico- dottrinario". Infine, se si seguisse pedissequamente la formula di Frank, si finirebbe per confondere il dolo eventuale con il dolo diretto.

L'attuale stato della giurisprudenza di legittimità in materia di dolo eventuale e colpa cosciente.

L'osservazione del primo Giudice circa la sussistenza di contrasti giurisprudenziali è condivisa, nella sua memoria scritta, dal PG. Si tratta però di affermazione che non può essere accolta. A fronte di sporadiche pronunce, tutte concentrate in pochi mesi successivi alla sentenza Thyssen-Krupp, la giurisprudenza di legittimità offre ben più numerose decisioni improntate all'adesione alla dogmatica elaborata nella predetta Sezioni Unite del 2014. A mero titolo di esempio, vanno citate alcune sentenze, comprese le più recenti:

Sez. 4, Sentenza n. 14663 del 30/03/2018 (Ud. 08/03/2018 n. 518) Rv. 27301401

Presidente: Piccialli P. Estensore: Pavich G. Imputato: P.C. in proc. A.. Relatore: Pavich G. P.M. Tampieri L. (Conf.)

(Dichiara inammissibile, App. Ancona, 11/02/2016)

609 REATO - 084 DOLO - IN GENERE

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE -

Dolo eventuale - Colpa cosciente - Distinzione - Fattispecie.

Per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'"iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta

l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank). (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso il dolo eventuale dell'imputato che avendo imboccato con la propria auto una via contromano ad alta velocità, in una zona priva di illuminazione non avrebbe potuto ignorare e pertanto accettare il rischio di gravi conseguenze anche per la propria incolumità).

Sez. 4, nr. 32221 del 20.6.18 (già citata per diverso profilo): la colpa cosciente è configurabile nel caso in cui l'agente abbia previsto in concreto che la sua condotta poteva cagionare l'evento ma abbia agito con il convincimento di poterlo evitare, sicché ai fini della valutazione della responsabilità il giudice è tenuto a indicare analiticamente gli elementi sintomatici da cui sia desumibile non la prevedibilità in astratto dell'evento, bensì la sua previsione in concreto da parte dell'imputato (fattispecie in tema di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza stradale consistente nell'investimento, da parte di un automobilista, di un pedone che svolgeva attività di *jogging* sulla carreggiata, in cui la Suprema Corte ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto l'aggravante della colpa cosciente, in quanto la presenza di pedoni sulla carreggiata poteva ritenersi prevedibile anche per la prossimità di abitazioni).

Sez. 4, nr. 35585 del 12.5.17, RV 270776-01, Schettino: ricorre la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale fra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo (la SC, in relazione al reato di naufragio, ha riconosciuto la sussistenza della colpa cosciente nella condotta del comandante della nave che, pur consapevole della presenza di bassi fondali e di scogli in prossimità dell'isola del Giglio, ordinava di modificare la rotta programmata per transitare a distanza ravvicinata dalla costa e fino all'ultimo non defletteva da tale decisione, confidando nelle proprie capacità marinaresche e ritenendo di essere in grado di evitare il concretizzarsi del rischio di impatto).

Sez. 1, Sentenza n. 18220 del 30/04/2015 (Ud. 11/03/2015 n. 266) Rv. 26385601
Presidente: Cortese A. Estensore: Centonze A. Imputato: Beti. Relatore: Centonze A.
P.M. Mazzotta G. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Ass.App. Torino, 20/06/2013)

609 REATO - 084 DOLO - IN GENERE

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE -

Dolo eventuale - Caratteristiche - Fattispecie in tema di omicidio commesso in violazione delle regole di circolazione stradale.

In tema di elemento soggettivo, sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente, quando l'agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell'evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento medesimo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per omicidio doloso pronunciata in relazione alla condotta dell'imputato, il quale, in stato di ebbrezza, aveva viaggiato contro mano in autostrada, provocando così la collisione con altra auto e, per l'effetto, sia il ferimento del conducente sia il decesso immediato dei quattro trasportati, affinché la corte territoriale enucleasse, con maggiore precisione e valutandone analiticamente gli indicatori sintomatici, l'elemento soggettivo del reato).

La stessa giurisprudenza precedente alla Thyssen-Krupp offre interessanti spunti di riflessione circa pronunce che si orientano in senso contrario a quanto affermato dal PG e dal primo Giudice:

Sez. 4, Sentenza n. 39898 del 09/10/2012 (Ud. 03/07/2012 n. 1090) Rv. 25467301
Presidente: Brusco CG. Estensore: Dovere S. Imputato: p.c. in proc. Giacalone.
Relatore: Dovere S. P.M. Baglione T. (Diff.)

(Rigetta, Ass.App. Palermo, 28/04/2011)

609 REATO - 084 DOLO - IN GENERE.

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE -

Dolo eventuale e colpa cosciente - Differenza - Fattispecie.

La colpa cosciente, che consiste nella rappresentazione dell'evento come possibile risultato della condotta e nella previsione che esso non si verificherà, si differenzia dal dolo eventuale per il fatto che quest'ultimo si risolve nell'accettazione del rischio di verificazione di un evento necessariamente specifico, non direttamente voluto sebbene rappresentato, sicché non è sufficiente, ai fini dell'integrazione di detto dolo, la generica rappresentazione della situazione di pericolo quale effetto dell'azione posta in essere. (Nella specie la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione come colposa della condotta di un automobilista, il quale, pur versando in condizione di astinenza da assunzione di stupefacenti, aveva causato la morte di quattro pedoni investendoli sul marciapiede, posto che lo stesso, benché conscio di poter causare incidenti in ragione del suo stato mentale, non si era rappresentato l'evento tipico effettivamente realizzato).

Sez. 2, Sentenza n. 7027 del 13/02/2014 (Ud. 23/10/2013 n. 2408) Rv. 25906401
Presidente: Petti C. Estensore: Taddei M. Imputato: Lafleur. Relatore: Taddei M. P.M.
Mazzotta G. (Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Brescia, 06/06/2011)

609 REATO - 084 DOLO - IN GENERE

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO - IN GENERE -

Dolo eventuale e colpa cosciente - Differenza - Fattispecie.

In tema di elemento soggettivo del reato, ciò che connota il dolo eventuale è la volizione dell'agente positivamente orientata al verificarsi dell'evento, accettato come elemento non eludibile e comunque confacente al progetto di condotta che anima l'azione; si configura invece la colpa cosciente quando la volizione dell'agente si orienta negativamente al verificarsi dell'evento, che si prospetta come possibile, ma sicuramente da espungere dal progetto di condotta formulato. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento al reato di lesioni personali cagionate a mezzo di un sinistro stradale, provocato dagli imputati in fuga per sottrarsi alla cattura dopo aver commesso una rapina, ha annullato con rinvio la decisione impugnata, che aveva ritenuto sussistente il dolo, rilevando l'incompatibilità tra il progetto di fuga e la accettazione dell'impatto contro un ostacolo che alla fuga ha posto fine).

Il riferimento esplicito alla formula di Frank nella sentenza 14663 del 30.3.2018 (e vedi, più avanti, altra pronuncia ancora più recente), indica come questa categoria d'interpretazione logica sia non solo ricorrente, ma assunta dalla giurisprudenza di legittimità quale indice valutativo inserito a pieno titolo fra gli elementi che vanno necessariamente considerati ai fini della distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente. Perché una condotta venga qualificata come sorretta dal dolo eventuale, e non dalla colpa cosciente, non è più sufficiente la mera accettazione del rischio che l'evento si produca. Occorre quel "quid pluris" reiteratamente individuato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla Thyssen-Krupp. Di tale "quid pluris" la formula di Frank è parte essenziale. Non sarebbe lontano dal vero chi sostenesse che il complesso degli elementi sopra indicati induce a ritenere che i criteri di distinzione reiteratamente esposti dalla Suprema Corte, derivando direttamente dalla pronuncia delle Sezioni Unite nel caso Thyssen-Krupp, si siano venuti strutturando alla stregua di un principio di diritto che potrebbe essere modificato soltanto da una nuova e difforme pronuncia delle stesse Sezioni Unite (ai sensi dell'art. 618 co. 1 bis CPP). Quanto, poi, al fatto che la formula di Frank sarebbe obsoleta, il primo Giudice sembra considerare un'espressione della logica giuridica (poiché è di questo che si tratta) una sorta di ostacolo all'individuazione della "giusta" sanzione per gravi fenomeni di criminalità sociale o individuale, operando però una non condivisibile confusione fra progresso scientifico, esigenze special e general-preventive della pena, allarme sociale e le categorie di dolo e colpa. Non a caso, si

prendono ad esempio, in negativo, fattispecie nelle quali l'applicazione dei criteri Thyssen-Krupp, ivi compresa la formula di Frank, ha comportato la qualificazione come colposi di fatti che una differente sensibilità, pubblica e diffusa, avrebbe voluto fossero qualificati come dolosi. Materia sulla quale, se lo riterrà opportuno, potrà intervenire il legislatore, ma che non esime l'interprete dal rispondere all'interrogativo di fondo: data una certa condotta, essa è dolosa o colposa, *alla luce dei criteri individuati dalla Cassazione, ivi compresa la formula di Frank?* Infine, per quanto attiene all'ultima osservazione- che, cioè, un'applicazione rigida di siffatti principi svuoterebbe di senso la categoria del dolo eventuale- si può osservare che, ragionando in termini di mera accettazione del rischio, a risultare svuotata di senso sarebbe la colpa cosciente, poiché l'area del dolo eventuale si allargherebbe a dismisura. D'altronde, nella sua pregevolissima discussione, la P. Civile ha esattamente sostenuto questa tesi: che, cioè, vi sarebbe colpa cosciente soltanto laddove l'autore agisse con la certezza (la certezza, e non la convinzione) di poter evitare l'evento prevedibile e previsto. Ma argomentando in tal senso la soglia della responsabilità viene avanzata sino a ricomprendervi ogni situazione di pericolo, potenziale e non ancora in atto, con evidente forzatura del dettato normativo.

Richiamo nell'appellata sentenza agli indici valutativi desumibili dalla sentenza Thyssen-Krupp. Elementi concreti a carico di Antonio Ciontoli.

Pur nella evidente contestazione della "formula di Frank" e nell'auspicato ridimensionamento della sua influenza sui criteri ermeneutici indicati dalla Suprema Corte in tema di distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente, il primo Giudice procede ugualmente alla disamina dei dati circostanziali di fatto attraverso i quali si manifesta la condotta dell'agente (nel caso, Antonio Ciontoli). Precisa la Corte d'Assise che "quanto più tale condotta si discosterà da quella che chiunque si sarebbe aspettata nel caso concreto, secondo la più normale e diffusa esperienza, tanto più sarà evidente l'accettazione degli *effetti collaterali* che sono casualmente derivati da quell'incongruo comportamento che, per il livello di rimproverabilità raggiunto, può aver integrato l'atteggiamento psichico del dolo eventuale". Procedo così il primo Giudice alla descrizione e valutazione degli indici concreti dai quali dovrebbe desumersi l'atteggiamento psichico dell'agente. Ad Antonio Ciontoli si addebitano i seguenti comportamenti:

1. Ha deciso di andare a recuperare le pistole a tarda sera e proprio mentre Vannini faceva la doccia.
2. Ha accolto l'invito del ragazzo di mostrargli il funzionamento dell'arma.
3. Ha impugnato la Beretta cal. 9 senza verificare che fosse in condizione di sicurezza.

4. Ha scarrellato inserendo il colpo in canna.
5. Ha puntato "per scherzo" la pistola verso Vannini, distante pochi centimetri, e ha premuto il grilletto (sentenza appellata, testuale, pag. 27).
6. Ha subito visto la ferita sanguinante cagionata dal colpo esplosivo.
7. Ha immediatamente descritto ai familiari il "colpo d'aria".
8. Ha subito verificato l'assenza del foro di uscita, e ben sapendo di aver colpito il ragazzo da distanza ravvicinata e con un'arma di grosso calibro.
9. Nonostante le evidenti gravi condizioni del ferito non si è immediatamente adoperato per il soccorso e anzi ha interrotto la prima telefonata al 118.
10. Nella seconda telefonata ha parlato del "pettine a punta".
11. Ha mentito agli operatori del 118 intervenuti in casa.
12. Ha chiesto al dr. Matera del PIT di tacere l'esplosione del colpo d'arma da fuoco.
13. Ha mentito anche al PM nell'interrogatorio (dicendo che la pistola gli era scivolata, e infine ammettendo i veri fatti dopo sollecitazione del Difensore, e successivamente a intercettazione ambientale).

Tutte queste condotte sono sorrette, come più volte rilevato, dall'intento di evitare conseguenze sul piano lavorativo, conseguenze che sarebbero state ineluttabili se fossero emerse l'imprudenza, l'imperizia e la negligenza nella custodia e nella gestione delle armi da sparo. Ora, i primi 5 elementi considerati pertengono alla condotta relativa all'esplosione del colpo di pistola, pacificamente colposa, e nulla dicono circa la sussistenza o meno del dolo eventuale, che attiene alla qualificazione giuridica del fatto come omicidio volontario dovuto alle condotte successive allo sparo: ***"ritardavano i soccorsi e fornivano agli operatori del 118 e al personale paramedico informazioni false e fuorvianti, così cagionando, accettandone il rischio, il decesso del Vannini..."***. Rilevanti sono invece gli elementi successivamente indicati. Alcuni di essi sono del tutto comuni agli altri imputati. La ferita sanguinante è vista da tutti. La mancanza del foro d'uscita è constatata insieme a Federico Ciontoli ed alla presenza della Pezzillo (e basterebbe questo solo elemento, unitamente al sangue, a escludere il colpo a salve). Il mendacio (ad eccezione di quanto sopra detto circa gli operatori Bianchi e Calisti) e la reticenza sono comuni. Le condotte esclusivamente attribuibili ad Antonio Ciontoli riguardano il "colpo d'aria", la richiesta al dr. Matera, il tentativo, anche in extremis, di limitare le proprie responsabilità asserendo che il colpo era partito non solo colposamente, ma casualmente. Ora, da una prima considerazione generale degli elementi indicati viene ancor più valorizzato il vero e autentico collante di tutte le azioni dell'imputato, e cioè l'intento di occultare la reale dinamica dei fatti al fine di evitare conseguenze sul piano lavorativo. Ne è perfettamente consapevole il primo Giudice nel passaggio-cardine della motivazione (pag. 28): non solo il contesto rendeva possibile, prevedibile ed altamente probabile l'evento-morte, ma soprattutto ***"egli risulta essersi***

comportato con il prevalente intento di attenuare le prevedibili conseguenze dannose nel suo ambito lavorativo, decidendo di agire accada quel che accada pur di perseguire il suo scopo. E ciò risulta sicuramente vero (...) soprattutto quando ha ritardato i soccorsi e mentito sugli eventi- circostanze risultate esiziali per il ferito- e perciò quando il bilanciamento- prospettatosi nella sua mente- delle conseguenze del suo agire lo ha fatto propendere per la tutela dei propri interessi piuttosto che per la salvezza del ferito. E ciò omettendo del tutto di prendere in considerazione- in quei momenti così importanti per assicurare un diverso esito della vicenda- quanto più grave sarebbe stato il costo verosimilmente rischiato in caso di morte di Vannini". E su questo punto la sentenza appellata offre spunti di criticità: da un lato, si dà per certo che Ciontoli abbia agito "con il prevalente intento di attenuare le prevedibili conseguenze dannose nel suo ambito lavorativo", dall'altro gli si fa carico di aver perseguito (ed infine conseguito) esattamente lo scopo che si prefiggeva di evitare. Nel che è davvero arduo ritrovare quel concetto dell'agire "costi quel che costi", ignorando le conseguenze per sé dannose nel quale la giurisprudenza dominante ravvisa l'essenza della distinzione fra dolo eventuale e colpa cosciente. Ma d'altronde, come si è detto, il primo Giudice contesta la formula di Frank, che di detta giurisprudenza è parte integrante, e si attesta sul principio- risalente nel tempo- dell'accettazione del rischio. Applica i criteri della Thyssen-Krupp, ma depurati dalla formula di Frank, e quindi si astiene dal valutare tutti gli indici evidenziati dalla Suprema Corte. Si ricordi la più volte citata sentenza 14663 del 2018, che questi indici puntualmente elenca: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificaione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificaione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificaione dell'evento. Gli elementi che palesemente contrastano con l'impostazione recepita dal primo Giudice o vengono pretermessi (formula di Frank, conseguenze negative anche per l'autore in caso di verificaione dell'evento), o sono risolti in modo non convincente (il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali). Dalla cernita, in altri termini, sopravvivono gli indici che sicuramente disegnano (ma questo neanche la Difesa lo ha mai negato) gli aspetti più censurabili della condotta, ma si escludono quelli che potrebbero indirizzare il giudizio verso la qualificazione della condotta come colposa. Analoga operazione compie nella sua memoria scritta il PG, laddove enuncia- quali indici che dovrebbero dimostrare il dolo- la lontananza dalla condotta standard, la durata e ripetizione della condotta, la condotta successiva all'evento, il fine della

condotta (individuato per i Ciontoli nella "copertura" del padre), la probabilità di verifica dell'evento. Ignorando, ancora una volta, i temi della compatibilità delle conseguenze collaterali, delle conseguenze anche negative per l'autore in caso di verifica dell'evento, e, ovviamente, la formula di Frank. E operando dunque la medesima cernita operata dal primo Giudice.

La necessità di considerare tutti gli indici valutativi, inclusa la formula di Frank (nella più recente giurisprudenza di legittimità: Sent. sez. I nr. 14776 del 3.4.18, Brega Massone).

Per contro, la giurisprudenza assolutamente dominante ritiene che gli indicatori in parola vadano valutati tutti, senza eccezione alcuna, e che, al termine della valutazione, si proceda al giudizio controfattuale (formula di Frank). Soccorre, al riguardo, una sentenza ancora più recente e decisamente illuminante (sez. I, nr. 14776 del 3.4.18 imp. Brega Massone).

La sentenza muove da una sintetica, ma non per questo meno pregevole, ricostruzione delle vicende storiche della materia che ci occupa.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn (e altri), hanno fornito, all'esito di un'ampia ricostruzione dei risultati dell'elaborazione dottrina e giurisprudenziale in materia, una (più) puntuale definizione del dolo eventuale, nell'ambito della categoria generale del dolo, individuandone gli elementi essenziali nella chiara rappresentazione, da parte dell'agente, della significativa possibilità di verifica dell'evento concreto che integra il reato (come conseguenza causale diretta della propria condotta) e nella concomitante determinazione, ciò nonostante e dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, di agire comunque anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso per il caso in cui si verifichi. Per la configurabilità del dolo eventuale, occorre dunque, come chiarito da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta; il momento volontaristico, consistente nella determinazione di aderire all'evento oggetto di rappresentazione, costituisce - anche nel dolo eventuale - una componente fondamentale dell'atteggiamento psichico dell'agente, nel senso che il dolo eventuale implica non già la semplice accettazione di una situazione di rischio, ma l'accettazione di un evento definito e concreto, che deve essere stato ponderato dall'autore del reato come costo (accettato) dell'azione realizzata per conseguire il fine perseguito.

Le conseguenze della condotta, anche della più censurabile, non possono automaticamente essere poste a carico dell'agente a titolo di dolo, essendo necessaria, accanto all'accettazione del rischio, la volizione dell'evento previsto.

L'art. 43 del codice penale, nella definizione del dolo, stabilisce una relazione essenziale tra la volontà e la causazione dell'evento, relazione che difetta nella mera accettazione del rischio che l'evento si verifichi, ed esige perciò - quale elemento dirimente tipico del dolo, anche nella sua forma eventuale - l'esistenza di un atteggiamento psichico che riveli l'adesione dell'agente all'evento, per il caso che esso si verifichi come conseguenza, anche non direttamente voluta, della propria condotta; nella scelta di agire del soggetto deve essere ravvisabile, dunque, una consapevole presa di posizione di adesione all'evento, che costituisca espressione di una manifestazione, sia pure indiretta, di volontà.

L'indagine, che mira a individuare l'atteggiamento psichico, non può prescindere da dati di fatto concreti.

Sul piano probatorio, l'indagine che il giudice deve compiere al fine di accertare il concreto atteggiarsi della volontà in forme coerenti alla sussistenza del dolo eventuale, in quanto volta (necessariamente) a scrutinare la sfera interiore dell'animo umano, può legittimamente fondarsi - in mancanza di una franca ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato - su un procedimento logico d'induzione che valorizzi una serie di elementi indiziari muniti di adeguata capacità inferenziale nella ricostruzione dell'iter e dell'esito del processo decisionale dell'agente.

Gli indicatori del dolo eventuale sono quelli evidenziati dalla Sentenza Thyssen-Krupp, ivi compresa la cd. "formula di Frank".

In particolare, la citata sentenza n. 38343 del 2014 delle Sezioni Unite di questa Corte ha individuato ed enumerato, come possibili elementi indicatori del dolo eventuale: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verifica dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto

contezza della sicura verificaione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank).

I predetti elementi non esauriscono l'ambito degli indicatori rilevanti. E' ancora necessario indagare sulla relazione fra finalità dell'azione ed esito della condotta.

Le Sezioni Unite hanno precisato, peraltro, che tali elementi indiziari (i quali non esauriscono l'ambito degli indici in grado di orientare l'indagine giudiziaria sul punto) non incarnano ex se la prova della colpevolezza a titolo di dolo eventuale, ma rappresentano elementi utili a ricostruire il processo decisionale dell'agente e i relativi motivi, con particolare riguardo al risultato finale che deve coincidere con la realizzazione di una condotta che si fondi sulla nitida e ponderata consapevolezza della concreta prospettiva dell'evento collaterale, traducendosi nell'adesione all'eventualità della sua concreta verificaione quale prezzo o contropartita, accettabile e accettata, del conseguimento delle finalità primarie dell'agire del soggetto.

L'accertamento non può prescindere dalla valutazione dei fatti concreti emersi nel corso dell'istruttoria.

Il problema dell'accertamento del dolo eventuale si sposta dunque sul terreno della prova e richiede, come deve avvenire in tutti i casi di valutazioni indiziarie (per giunta dirette, nella specie, a scrutinare l'atteggiamento psichico della persona, e non un fatto naturalistico), un'indagine approfondita e connotata da un'estrema attenzione all'analisi e alla comprensione dei dettagli, volta esclusivamente alla piena cognizione dei fatti ritenuti indicativi e rilevanti nella ricostruzione probatoria della reale volontà dell'agente, che devono essere vagliati e ponderati criticamente nel loro significato oggettivo, senza forzature e rifuggendo dall'applicazione di meri meccanismi presuntivi incapaci di assicurare un persuasivo giudizio finale in ordine alla sussistenza in concreto, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'elemento volontaristico che deve caratterizzare - quale momento essenziale e imprescindibile del riconoscimento della figura del dolo eventuale - la connessione tra l'atteggiamento interiore dell'agente e l'evento che si è verificato.

Per le situazioni probatorie incerte o irrisolte deve operare il principio del favor rei. Ciò anche allo scopo di evitare che il giudizio sulla colpevolezza rispetto al fatto concreto sottintenda un giudizio sul "tipo d'autore".

La naturale difficoltà di accertamento che contraddistingue, perciò, l'indagine tesa a riscontrare la presenza, nell'animo dell'agente, dell'elemento psichico del dolo eventuale esige una speciale cautela, che si traduce sul piano degli esiti processuali - come puntualmente osservato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 38343 del 2014 - nella (consueta) conseguenza per cui, in tutte le situazioni probatorie che permangano incerte o irrisolte alla stregua della fondamentale regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, codificata nell'art. 533 comma 1 cod. proc. pen., il giudice deve attenersi al principio del favor rei, ed escludere quindi l'imputazione soggettiva più grave in favore di quella meno grave (...); e ciò anche al fine di evitare, come rilevato dalle Sezioni Unite, qualsiasi rischio che il giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, rispetto al fatto concreto, possa finire per sottintendere un (inammissibile) giudizio sul tipo d'autore.

La sentenza di merito era in materia di attività medica. Gli imputati erano accusati di aver effettuato più interventi chirurgici inutili, a scopo di lucro ovvero di prestigio personale, alcuni dei quali avevano cagionato la morte dei pazienti. La Suprema Corte annulla con rinvio sul punto della sussistenza del dolo eventuale. La premessa è che il Giudice di merito ha valorizzato "alcuni degli indici rivelatori di natura indiziaria indicati dalle sezioni Unite", e in particolare la lontananza della condotta dallo standard che le circostanze imponevano, la trascuratezza delle condizioni dei pazienti, il disinteresse dei medici nei confronti della salute dei pazienti (indice di personalità censurabile), il fine di profitto e di accreditamento personale, la durata e ripetitività delle condotte, l'omissione delle autopsie, l'alta probabilità dell'evento-morte, la decisione di operare pazienti in gravissime condizioni nella convinzione che il decesso sarebbe stato comunque attribuito a cause naturali, le motivazioni egoistiche della condotta. Ne è derivato un elenco di condotte sicuramente riprovevoli, ma, nel contempo, il Giudice di merito non ha motivato sotto quale profilo dette condotte andassero valutate come sorrette dal dolo. E, infatti, si legge nella motivazione della Suprema Corte:

I giudici di merito si sono essenzialmente limitati a enumerare l'esistenza, nella condotta degli imputati, di una serie di possibili indicatori dell'animus necandi, nella forma del dolo eventuale, ma hanno sostanzialmente eluso il nucleo fondamentale del ragionamento probatorio-argomentativo necessario per l'affermazione della sussistenza del ridetto elemento psicologico, nei termini (ut supra) richiesti dalle Sezioni Unite di questa Corte, che esigevano la puntuale e rigorosa verifica della ricorrenza - in relazione a ciascuno dei quattro eventi mortali - dell'elemento volontaristico tipico del dolo, costituito non solo dalla rappresentazione del decesso del paziente come conseguenza della condotta

dell'agente priva di reale giustificazione medico-chirurgica e animata dalle motivazioni egoistiche sopra descritte, e non tanto dalla mera accettazione del rischio di verificazione del relativo evento, quanto soprattutto dalla concreta adesione psichica all'accadimento dell'evento-morte, mediante il positivo accertamento della determinazione volitiva degli imputati di agire comunque, ciò nonostante e dopo aver valutato l'eventuale prezzo da pagare, anche a costo di causare la morte del paziente, pur di perseguire e realizzare il fine primario della condotta.

Consegue che la motivazione del Giudice di merito è censurabile perché evidenzia una serie di elementi indiziari che chiaramente definiscono le condotte degli imputati come condotte di pessimi medici che osservano comportamenti incompatibili con il corretto esercizio della professione, ma nulla dicono circa la sussistenza (o meno) del dolo omicida.

L'inadeguatezza del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, nella sentenza impugnata, per giustificare la condanna degli imputati a titolo di omicidio volontario (anziché preterintenzionale), che ne inficia la intrinseca tenuta logica, discende, in definitiva, dall'aver attribuito una dirimente capacità dimostrativa, agli effetti della prova del dolo eventuale di omicidio, ai medesimi elementi di natura indiziaria, sopra indicati, che - se sono stati correttamente utilizzati e valorizzati sul piano della prova della irrimediabilità della condotta degli imputati a un esercizio lecito dell'attività medico-chirurgica, e della conseguente affermazione della natura dolosa della lesione dell'integrità fisica dei pazienti cagionata da interventi operatori privi di ogni legittimazione - non possono invece valere di per sé a integrare la prova (anche) della sussistenza dell'elemento psicologico, diverso e ulteriore, del più grave delitto di cui all'art. 575 cod. pen., ma dovevano essere sottoposti a un autonomo vaglio critico nell'ambito del più ampio giudizio inferenziale volto a ricostruire l'iter decisionale dell'agente e il correlativo atteggiamento psichico nei riguardi dell'evento più grave concretamente verificatosi (la morte del paziente), ispirato alla fondamentale regola iuris per cui la prova dell'imputazione soggettiva più grave (a scapito di quella ex art. 584 cod. pen.) deve essere raggiunta al di là di ogni ragionevole dubbio.

La sentenza annullata ha omesso di confrontarsi con altri elementi di potenziale segno contrario emersi dalle risultanze istruttorie. Il giudizio è stato sostanzialmente incompleto, perché privo della valutazione di tutti gli elementi (fra i quali la formula di Frank).

La sentenza d'appello, invero, ha omesso di confrontarsi puntualmente con altri elementi indicatori, di potenziale segno contrario, emersi dalle risultanze istruttorie, o comunque con la possibile lettura alternativa (...) di taluni degli elementi presi in esame dai giudici di merito, secondo i criteri di valutazione della prova di natura indiziaria indicati da questa Corte, che prevedono che al vaglio di ciascun elemento, singolarmente considerato, funzionale a verificarne la certezza e l'intrinseca capacità dimostrativa, faccia seguito un apprezzamento globale del quadro indiziario complessivo, unitariamente considerato, inteso ad accertare se le ambiguità residue nei singoli elementi che lo compongono possano risolversi in un risultato probatorio munito di un alto grado di credibilità razionale (ex plurimis, Sez. 1 n. 20461 del 12/04/2016, Rv. 266941).

Fra gli elementi pretermessi, accanto alle pregresse esperienze professionali, al comportamento contestuale o successivo al verificarsi dell'evento, alla probabilità oggettiva di accadimento dell'evento, la Corte di Cassazione indica

- le conseguenze negative, ordinariamente prevedibili ex ante, anche per gli imputati/agenti, della verifica dell'evento mortale, sotto il profilo personale, professionale e del rischio processuale notoriamente connesso agli accertamenti doverosi dell'autorità giudiziaria in caso di decesso del paziente durante o subito dopo l'operazione;*
- l'elemento di valutazione controfattuale, sintetizzato nella c.d. prima formula di Frank, fondato sulla capacità delle concrete acquisizioni probatorie di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli imputati non si sarebbero trattiene dalla condotta operatoria illecita (perché priva di legittimazione medico-chirurgica) neppure se avessero avuto contezza della sicura verifica della morte del paziente, accettandone l'eventualità.*

Ed inoltre, rilievo eccessivo è stato dato alla condotta successiva al fatto.

La motivazione della sentenza d'appello si rivela logicamente incongrua anche nella parte in cui ha attribuito valenza indiziante del dolo di omicidio a condotte post factum degli imputati (...) senza confrontarsi criticamente con la possibile insorgenza dell'elemento psichico che ha animato tali condotte soltanto in un momento successivo alla verifica dell'evento (morte), in funzione di un interesse sopravvenuto a elidere o ridurre il rischio di accertamento di una propria responsabilità, non necessariamente riconducibile a un atteggiamento volitivo di natura dolosa preesistente (...).

La pronuncia, che si segnala per la lucidità e la chiarezza dell'esposizione, fissa almeno tre punti-cardine che si impongono all'interprete:

- 1- ai fini di una compiuta individuazione dell'atteggiamento psichico dell'agente vanno valutati tutti gli indicatori più volte menzionati, nessuno escluso;
- 2- la sentenza ribadisce la centralità della formula di Frank nella valutazione finale degli elementi di fatto che sorreggono il giudizio sull'atteggiamento psichico dell'agente;
- 3- in caso di ambiguità degli elementi di valutazione, tale da suscitare il dubbio fra le due possibili opzioni- in questo caso, dolo eventuale, colpa cosciente- troverà applicazione il principio del favor rei. Va tenuto presente, anche, che dolo eventuale e colpa cosciente sono accomunate dalla previsione (in entrambi i casi) dell'evento.

Valutazione, nel caso concreto, degli indici individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Natura colposa del delitto sub A).

E' ora il caso di procedere all'esame di tutti gli indicatori più volte menzionati nei paragrafi precedenti. Si rammenta al riguardo che il thema decidendum riguarda esclusivamente le condotte successive all'esplosione del colpo di pistola: nessuno dubita dell'imperizia, della negligenza, dell'avventatezza del comportamento tenuto dall'imputato nello spostare, esibire, armare, puntare l'arma e soprattutto nell'esplosione il colpo fatale contro il giovane Vannini. E' proprio qui che risiede il fondamento della condotta colposa contestata dal PM: *"perché- simulando uno scherzo e ritenendo erroneamente che la pistola semiautomatica Beretta (...) fosse priva di munizionamento e quindi scarica, scarrellando e premendo il grilletto in direzione del Vannini, ospite presso l'abitazione, aveva esploso colposamente un colpo d'arma da fuoco"*.

- Lontananza della condotta tenuta da quella doverosa. Antonio Ciontoli ha consapevolmente e reiteratamente evitato di osservare l'unica condotta possibile nelle circostanze di tempo e di luogo, e cioè l'attivazione di immediati soccorsi per il ferito. La condotta da lui tenuta, per contro, fu assolutamente anti-doverosa ed aspramente censurabile. La finalità della condotta risiedeva- come ampiamente e ripetutamente riferito da questo Giudice secondo l'accertamento del primo Giudice- nell'intento di evitare conseguenze dannose in ambito lavorativo. Detta finalità si pone in contrasto, come si è già detto e come si ripeterà, con l'adesione all'evento (il connotato volontaristico postulato dalla giurisprudenza di legittimità) poiché con ogni evidenza se già il ferimento della vittima doveva necessariamente comportare indagini ed accertamenti, la morte avrebbe rivelato che la vittima era stata attinta da un colpo esploso proprio dall'imputato.

- Personalità e pregresse esperienze. Antonio Ciontoli è incensurato. E' un militare, estraneo a logiche delinquenziali e non appartenente a un contesto criminogeno. Possiede armi e, anche se nel corso del dibattimento ha più volte sostenuto di non essere stato nè un esperto nè un appassionato, tuttavia era perfettamente in grado di rendersi conto degli effetti del colpo.
- La durata e la ripetizione dell'azione. Anche davanti all'evidente peggioramento delle condizioni del ferito, Antonio Ciontoli si attestò sulla menzogna, sordo persino alle sollecitazioni del figlio Federico, e soltanto al dottor Matera, quando ormai Vannini era stato portato al PIT, si decise a rivelare che aveva sparato alla vittima.
- Il fine della condotta e la compatibilità con gli effetti collaterali. Il fine della condotta è ormai noto: evitare conseguenze pregiudizievoli sul piano lavorativo. Contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice e dal PM, esso si pone in netto contrasto con l'adesione (volontaria) all'evento-morte. L'intento è quello di occultare l'esplosione del colpo d'arma da fuoco. A questo proposito si minimizza, si nasconde la verità agli operatori del 118, si cerca di indurre il dottor Matera a tacere la circostanza. Questo ultimo comportamento è altamente significativo: ancora in quel momento tragico Antonio Ciontoli spera che sia possibile non far venire alla luce la reale dinamica dell'accaduto. Ma se già accertare lo stesso ferimento avrebbe ineluttabilmente comportato l'individuazione della pallottola, e dunque avrebbe fornito una chiara indicazione sulla dinamica dell'accaduto e sul suo responsabile, la morte, a maggior ragione, avrebbe comportato non solo gli stessi effetti, ma un aggravio di responsabilità a suo carico (e a carico dei familiari). Non appare logico, in altri termini, sostenere che Ciontoli abbia potuto accettare lucidamente le conseguenze collaterali della condotta.
- La probabilità di verifica dell'evento. In una prima fase, le caratteristiche di unicità della ferita sopra ricordate (con la carenza di segni esterni rilevata dai Periti) potevano dimostrarsi ingannevoli anche per chi, come Antonio Ciontoli, aveva esploso il colpo di pistola. Tuttavia, le condizioni del ferito erano apparse immediatamente serie, poi critiche, infine gravi. La necessità di apprestare rapidi soccorsi si manifestava in tutta la sua drammaticità, ed appariva probabile che si verificasse l'evento più tragico. Antonio Ciontoli, pienamente consapevole di aver esploso un colpo di pistola, non poteva non rappresentarsi tale probabilità.
- Le conseguenze negative per l'autore in caso di verifica dell'evento. Questo indicatore- non a caso negletto dal PG nella sua memoria e risolto dal primo Giudice in modo poco convincente- non depone circa la sussistenza di accettazione dell'evento-morte. Si è già detto, al riguardo, che la finalità della condotta- sulla quale vi è stato consenso in sede dibattimentale- era di evitare

problematiche sul lavoro. Si è già detto altresì che la morte avrebbe comportato necessari accertamenti che avrebbero inesorabilmente condotto alla ricostruzione della dinamica dell'accaduto. Sotto questo profilo, la circostanza che vi sarebbero stati accertamenti era pacificamente nota all'agente, e lo stesso fatto che egli abbia chiesto al dottor Matera di non fare menzione del colpo d'arma da fuoco indica che ancora in quel momento Antonio Ciontoli credeva che il giovane Vannini non sarebbe morto, e che si sarebbe potuta occultare (o quanto meno ridimensionare) la sua condotta negligente.

- La condotta successiva al fatto. Il primo Giudice (e il PG nella memoria scritta) attribuiscono notevole rilievo al mendacio di Antonio Ciontoli negli interrogatori. Già la più volte citata sentenza Brega Massone ha puntualizzato come per considerare questo indicatore significativo per il dolo eventuale si dovrebbe ancorarlo a un atteggiamento di accettazione dell'evento-morte, e non a un "momento successivo alla verifica dell'evento (morte), in funzione di un interesse sopravvenuto a elidere o ridurre il rischio di accertamento di una propria responsabilità, non necessariamente riconducibile a un atteggiamento volitivo di natura dolosa preesistente". In quegli interrogatori, Antonio Ciontoli sostiene che il colpo sia partito accidentalmente, ma, dal suo punto di vista, lo scopo non può certo essere quello di occultare l'esplosione del colpo (già ammessa e pacifica), l'incauta custodia della pistola, l'imperizia nel manovrare l'arma e, soprattutto, il fatto che a determinare la morte sia stato proprio quel colpo (aggravati poi i fatti dai mancati soccorsi e dal reiterato mendacio agli operatori sanitari). In altri termini, non si può sostenere che anche questo segmento del mendacio riposi su un disegno originario di accettazione dell'evento-morte, e non sia subentrato nel tentativo di ridurre la portata di responsabilità in quel momento, peraltro, già emerse. Gli è che anche questo indicatore depone, in senso negativo, come la maggior parte degli altri indicatori, circa la personalità di Ciontoli, ma in nulla incide sull'atteggiamento psichico nei confronti dell'evento-morte.
- Il contesto lecito o illecito nel quale si è svolta l'azione. Questo elemento è assolutamente neutro: la pistola era regolarmente detenuta, maneggiata incautamente (da qui la natura colposa dello sparo), ma nell'ambito di un contesto familiare nel quale nulla lasciava presagire (stando a tutti gli elementi portati a conoscenza del Giudice) i tragici sviluppi successivi. Non è da questo indicatore che si possono trarre utili elementi ai fini dell'individuazione dell'elemento psicologico del reato.
- La possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank). Il primo Giudice ha sostenuto che "il bilanciamento - prospettato nella sua

mente - delle conseguenze del suo agire lo ha fatto propendere (Ciontoli, ndr) per la tutela dei propri interessi piuttosto che per la salvezza del ferito. E ciò omettendo del tutto di prendere in considerazione - in quei momenti così importanti per assicurare un diverso esito della vicenda - quanto più grave sarebbe stato il costo verosimilmente rischiato in caso di morte di Vannini". Il ragionamento, come si è già detto, non appare convincente: da un lato, Ciontoli non presta adeguati soccorsi al ferito, perché vuole nascondere il fatto di aver colposamente sparato. Dall'altro, accetterebbe l'evento-morte "omettendo di prendere in considerazione quanto più grave sarebbe stato il costo...". Ora, nell'ideare la sua formula, Frank fa l'esempio del fumatore e del bandito. Il fumatore rischia di incendiare casa fumando a letto; il bandito spara in direzione di un uomo per provare la gittata del suo nuovo fucile, ignorandone però la gittata. Il fumatore, secondo Frank, risponde a titolo colposo, il bandito doloso. Perché mai ciò accade? Perché il bandito avrebbe sparato, anche se avesse saputo di cagionare la morte - il fumatore avrebbe spento il sigaro se avesse saputo che una scintilla sarebbe caduta sul letto e avrebbe mandato in fiamme la casa. La previsione di un evento in termini di possibilità integra pertanto il concetto di dolo solo quando la previsione di tale evento in termini di certezza non avrebbe trattenuto l'agente, né avrebbe assunto il significato di un contro-motivo decisivo. Qualora sia possibile stabilire in anticipo con certezza che cosa accadrà nel futuro, il dolo sussiste quando si sarebbe agito nonostante questa consapevolezza dell'evento. Quando questa consapevolezza avrebbe distolto dall'azione, il dolo invece non sussiste. Nel caso in esame, se ciò che Antonio Ciontoli vuole evitare è che si venga a sapere che ha sparato, non avrà intenzione di cagionare un evento che comporterebbe ineluttabilmente l'emersione proprio di ciò che si vuole tenere nascosto: il fatto che abbia sparato. E non accetterà le conseguenze per sé negative avendo la "certezza" che l'evento stesso possa verificarsi. Tanto è vero che ancora al dr. Matera chiede di tacere sullo sparo: evidentemente perché non vi è in lui la "certezza" che il giovane Vannini soccomberà alla ferita, e, soprattutto, non vi è l'accettazione dell'evento-morte. E infatti il primo Giudice, per giustificare un dolo che il giudizio controfattuale non contempla, accredita Ciontoli di un comportamento lucido nel mendacio, nel ritardo dei soccorsi, nel minimizzare anche davanti al PM, e, al contempo, lo grava di una condotta irrazionale e immotivata laddove sostiene che egli ha "omesso di prendere in considerazione" il più grave costo che la morte avrebbe comportato. Ma se così fosse, sin dall'inizio, sin dallo sparo, cioè, si dovrebbe ipotizzare il nesso consapevolezza-accettazione dell'evento morte. Le richieste di soccorso, ancorché condotte con modalità inaccettabili e mendaci, resterebbero prive di senso: Ciontoli avrebbe sin da subito messo in conto la morte del ragazzo, seminando

però nel contempo tracce che conducevano alla sua persona e che avrebbero ineluttabilmente portato a determinare la reale dinamica degli eventi, con effetto gravemente pregiudizievole per sé e per i propri familiari. Il tutto delinerebbe una situazione piuttosto riconducibile al dolo intenzionale che a quello eventuale. Ma l'imputazione esula da un simile profilo. Eppure, anche se si volesse pretermettere la formula di Frank, si dovrebbe concludere che almeno due degli indicatori assunti a criteri imprescindibili dalla giurisprudenza - e cioè la finalità della condotta in relazione alle conseguenze collaterali e le conseguenze negative per l'autore - si pongono in contrasto con il dolo eventuale, e depongono per un atteggiamento psichico sorretto dalla colpa cosciente. Se anche si volessero porre questi due indicatori all'opposto di tutti gli altri indicatori - e, si ripete, ignorando la formula di Frank - non si potrebbe eludere il principio del favor rei, così come ribadito dalla citata giurisprudenza di legittimità: *la naturale difficoltà di accertamento che contraddistingue, perciò, l'indagine tesa a riscontrare la presenza, nell'animo dell'agente, dell'elemento psichico del dolo eventuale esige una speciale cautela, che si traduce sul piano degli esiti processuali - come puntualmente osservato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 38343 del 2014 - nella (consueta) conseguenza per cui, in tutte le situazioni probatorie che permangano incerte o irrisolte alla stregua della fondamentale regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, codificata nell'art. 533 comma 1 cod. proc. pen., il giudice deve attenersi al principio del favor rei, ed escludere quindi l'imputazione soggettiva più grave in favore di quella meno grave (...); e ciò anche al fine di evitare, come rilevato dalle Sezioni Unite, qualsiasi rischio che il giudizio sulla colpevolezza dell'imputato, rispetto al fatto concreto, possa finire per sottintendere un (inammissibile) giudizio sul tipo d'autore.* Rischio particolarmente elevato in un caso come il presente, posto che la condotta di Antonio Ciontoli appare estremamente riprovevole sotto il profilo etico e per gli aspetti negativi della personalità sopra evidenziati. Già il primo Giudice, si ricorderà, nel criticare la formula di Frank faceva riferimento al progresso della scienza e all'insorgere di gravi fatti delittuosi, quasi a voler suggerire, attraverso l'abbandono della formula di Frank, una maggiore severità nella repressione degli stessi. Ma, ancora una volta, i piani concettuali non vanno mescolati, e il fatto di trovarsi alle prese con un imputato la cui condotta è particolarmente odiosa non può di per sé comportare che un fatto colposo diventi doloso. Nel rispetto del principio del favor rei, dunque, la condotta di Ciontoli va qualificata come sorretta da colpa cosciente ai sensi degli artt. 589, 61 nr. 3 CP, ed in tal senso, in accoglimento dell'appello della Difesa, deve procedersi a riqualificazione giuridica

del fatto a lui ascritto al capo A) della rubrica. Tutti gli altri motivi di appello sul punto sono respinti.

Sugli imputati Federico e Martina Ciontoli e Maria Pezzillo.

Si è già detto che non possono essere accolti i motivi di appello tendenti alla derubricazione in favoreggiamento e omissione di soccorso. Per quanto concerne l'atteggiamento psicologico, dal complesso degli argomenti sin qui sviluppati discende che, se si è ritenuto che Antonio Ciontoli debba rispondere del delitto a lui contestato a titolo di colpa cosciente, ai suoi familiari, che difettavano, come si è detto, della piena conoscenza delle circostanze di fatto più volte sopra riportate, possono muoversi addebiti a titolo di colpa semplice. Vanno condivise le valutazioni del primo Giudice: se pure mancò in questi imputati la consapevolezza della reale portata del colpo esplosivo, ed essi fecero affidamento sulle rassicurazioni del padre circa il fatto che si fosse trattato di un colpo a salve, e anche a tener conto delle più volte menzionate caratteristiche di unicità della ferita, quanto meno da un certo momento in avanti, gli imputati ebbero a disposizione una conoscenza dell'accaduto che avrebbe dovuto indurli ad osservare la doverosa condotta (e se ne astenero). La Pezzillo e i due giovani Ciontoli tennero un comportamento gravemente negligente e imprudente, e lesivo del *neminem laedere* e della posizione di garanzia che erano venuti ad occupare. Tuttavia, proprio in considerazione degli elementi sopra richiamati, e in particolar modo della non provata consapevolezza circa la natura del colpo esplosivo, delle rassicurazioni di Antonio Ciontoli e delle caratteristiche della ferita, si deve ritenere non sufficientemente certo che essi si siano rappresentati con la lucidità e la nettezza del padre la possibilità dell'evento mortale. Conseguentemente la conferma, nei loro confronti, dell'appellata sentenza e la reiezione di tutti i motivi d'appello, sia del PM che dei difensori degli stessi ad eccezione del motivo relativo all'illegalità delle pene accessorie (cfr. pagina successiva).

Posizione di Viola Giorgini.

Pur senza rinunciare formalmente all'appello, il PG di udienza ha sollecitato la conferma della sentenza per quanto concerne l'assoluzione dell'imputata Giorgini dall'imputazione di omissione di soccorso. Ha rilevato il PG la sostanziale estraneità di questa imputata rispetto alla vicenda, osservando come i soccorsi furono comunque avviati, sia pure nella forma inaccettabile più volte sopra descritta e con il reiterato mendacio dei Ciontoli. Come osservato dal primo Giudice, non si poteva pretendere che la giovane ospite, tenuto conto del ruolo predominante di Antonio Ciontoli e delle rassicurazioni che le erano state fornite da Federico, all'epoca suo

fidanzato, si rendesse conto della necessità di accedere a modalità più incisive nella richiesta di soccorso. Conseguenza, come da richiesta del PG, la reiezione dell'appello e la conferma sul punto della sentenza.

Sulla contravvenzione di cui al capo B).

Questo reato, per il quale non è stato interposto appello, è coperto dal giudicato. Va pertanto confermata sul punto l'appellata sentenza che condannava Antonio Ciontoli alla pena di mesi 2 di arresto ed € 300,00 di ammenda.

Pene accessorie.

Come è noto a tutte le parti processuali, a norma dell'art. 33 C.P., le pene accessorie dell'interdizione dai PPUU e dell'interdizione legale non operano in caso di delitti colposi. Esse vanno dunque revocate nei confronti di tutti gli imputati: di Antonio Ciontoli a seguito della derubricazione della fattispecie originariamente contestata, degli altri imputati perché non potevano originariamente essere applicate.

Circostanze attenuanti generiche.

Come è noto a tutte le parti processuali, il primo Giudice ha concesso a tutti gli imputati le attenuanti generiche. Sul punto si è formato il giudicato, in difetto di appello. Conseguenza che le attenuanti generiche, così come applicate alla fattispecie dolosa, devono essere applicate anche a quella colposa oggi ritenuta a carico di Antonio Ciontoli, mentre vanno confermate le attenuanti generiche già concesse agli altri tre imputati. L'estrema gravità del fatto impone che le attenuanti concesse a Ciontoli Antonio siano valutate solo equivalenti rispetto alla ritenuta aggravante ex art. 61 nr. 3 C.P.

Sulla dosimetria della pena. Statuizioni civilistiche.

Come è noto a tutte le parti processuali, la conferma della sentenza nei confronti di Federico e Martina Ciontoli e di Maria Pezzillo impedisce di procedere a rettifica in senso peggiorativo della sanzione irrogata dal primo Giudice. Per quanto riguarda l'appello della Difesa, e per quanto concerne la dosimetria della pena per Antonio Ciontoli, si osserva quanto segue:

- la struttura della pena, nel nostro Ordinamento, è fissata dall'art. 27 della Costituzione, che assegna alla pena detentiva tre funzioni: retributiva (quale

sanzione per il reato commesso), preventiva (in senso specifico, perché il reo si astenga da ulteriori condotte delittuose, e in senso generale, perché se ne astengano i consociati) e di emenda (perché, attraverso l'esecuzione della pena, il condannato possa "cambiare", ed essere reinserito nel contesto sociale).

- Le predette funzioni sono tutte compresenti sin dal momento in cui la sanzione viene irrogata (cfr. Corte Costituzionale 313/90, 68/2012. Quest'ultima pronuncia, in particolare, osserva come "una pena palesemente sproporzionata, e dunque inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato, vanifica, e già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa").
- La compresenza delle tre funzioni, voluta dal legislatore, impedisce che una delle funzioni prevalga sulle altre: una sanzione eccessivamente mite finirebbe per depotenziare gli aspetti di prevenzione e retribuzione della pena, la cd. "sentenza esemplare" sacrificerebbe la funzione dell'emenda. Compito del Giudice è dunque quello di adeguare la sanzione al fatto concreto e alla personalità dell'autore, perseguendo l'obiettivo della "giusta" sanzione.
- Nel caso in esame, Antonio Ciontoli è stato ritenuto responsabile di omicidio colposo con previsione dell'evento. L'aggravante della colpa grave è caduta per effetto delle già concesse attenuanti generiche. Tuttavia, la condotta tenuta dall'imputato, e più volte descritta, appare di gravità tale, in relazione anche agli aspetti di personalità evidenziati, alla tragicità dell'accaduto, all'assenza di significativi tratti di resipiscenza, da giustificare l'attestarsi della sanzione nel massimo edittale, vale a dire 5 anni di reclusione. Vanno respinti tutti gli altri motivi d'appello sul punto. Resta ovviamente confermata la condanna alle pene dell'arresto e dell'ammenda per il capo B). M
- Per quanto concerne i suoi familiari, essi sono stati condannati ciascuno alla pena di tre anni di reclusione. Sia pure in grado minore rispetto ad Antonio Ciontoli, il giudizio circa la gravità ed inescusabilità delle condotte poste in essere va esteso anche nei loro confronti. Ciò comporta che la pena inflitta vada considerata congrua rispetto al ruolo da ciascuno svolto nella vicenda, e che non possa essere ulteriormente ridotta. Conseguenza la conferma sul punto dell'appellata sentenza con reiezione dei motivi di appello.
- Per quanto concerne le statuizioni civilistiche, si rimanda al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 C.P.P., in parziale riforma della sentenza della prima Corte di Assise di Roma in data 18-04-2018, appellata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia nonché dagli imputati Antonio Ciontoli, Maria Pezzillo, Martina Ciontoli e Federico Ciontoli, qualificata per Antonio Ciontoli l'originaria imputazione di cui al capo A) della rubrica ai sensi degli articoli 589 e 61 n. 3 C.P. e ritenuta l'equivalenza delle già riconosciute attenuanti generiche, ridetermina per Antonio Ciontoli la pena in anni cinque di reclusione. Revoca le pene accessorie applicate dal primo Giudice a tutti gli imputati condannati, ai sensi dell'art. 33 C.P. Conferma nel resto l'impugnata sentenza. Condanna gli imputati, esclusa Viola Giorgini, alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza del grado in favore delle parti civili costituite che liquida complessivamente in € 4.800,00 per Marina Conte e Roberto Carlini e in € 3.500 ciascuno per Anna Conte, Gina Fausti, Valerio Vannini e Alessandro Carlini, oltre al 15% per spese generali, IVA e C.A. se dovute per legge.

Motivazione riservata in giorni 45.

Così deciso in Roma il 29.1.2019

Il Consigliere est.

Il Presidente

**CORTE DI APPELLO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



il 16/3/2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Alessio Di Gesù

